



CONSORZIO  
**ASMEZ**

**RASSEGNA STAMPA**



**DEL 9 DICEMBRE 2011**

**INDICE RASSEGNA STAMPA**

**NEWS ENTI LOCALI**

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI .....	4
REGIONE SICILIA PAGA 50% INTERESSI SU MUTUI BENI CONFISCATI.....	5
AFFARI COSTITUZIONALI, TAGLI PROVINCE DA PROSSIMI RINNOVI.....	6
FUNZIONE PUBBLICA E FORMEZ AVVIANO CENSIMENTO PERMANENTE AUTO BLU .....	7
EDIFICI PUBBLICI A CONSUMI ZERO PER COMBATTERE LA CRISI.....	8
ANCI CHIEDE PROROGA TERMINE BILANCI 2012 .....	9
MERITOCRAZIA: REALTÀ O MIRAGGIO? .....	10
SINDACI DA TUTTO IL MONDO A FIRENZE PER IL CONSIGLIO DI UNITED CITIES.....	11

**IL SOLE 24ORE**

SCONTO ICI PER LE FAMIGLIE.....	12
<i>Detrazione maggiore ai nuclei numerosi - Coperture, a caccia di 3-5 miliardi - PENSIONI/L'indicizzazione potrebbe essere garantita al 100% almeno fino a 1.200 euro oppure al 70% tra i 936 e i 1.400 euro.....</i>	12
PROVINCE, NUOVE LIMATURE IN ARRIVO .....	14
LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE ESCLUDE LA CHIESA.....	15
UIL: DA IMU E ADDIZIONALI -504 EURO A FAMIGLIA .....	16
PARAMETRI «BLINDATI» NEL 2011.....	17
<i>Chi raggiunge quest'anno i vecchi requisiti può evitare la stretta della riforma - IL RINVIO/I criteri vigenti restano subordinati alle finestre: la decorrenza del trattamento è spostata di 12-18 mesi</i>	
SALVI I LAVORATORI IN MOBILITÀ CON ACCORDI ENTRO OTTOBRE.....	19
<i>IL PRINCIPIO/La deroga è limitata a 50mila persone Raggiunto il plafond le domande saranno congelate</i>	
TRA VECCHIAIA E «ANTICIPATA» SI APRE LA TERZA VIA .....	20
SUPER-ADDIZIONALE NELLE BUSTE PAGA 2012 .....	21
<i>L'aumento retroattivo dell'Irpef 2011 prelevato in undici rate entro novembre dell'anno prossimo - TRIPLO FRONTE/Ai calcoli per l'incremento deciso dal Dl si aggiungono le operazioni sul taglio dell'acconto di novembre e sul ticket «solidale»</i>	

CONTEGGIO IN TRE MOSSE SUL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ.....	23
<i>I PASSAGGI/Misurata la base di riferimento la trattenuta va effettuata in un'unica soluzione a fine anno e dedotta dall'imponibile</i>	

**ITALIA OGGI**

VENDERE IMMOBILI PUBBLICI NON È FACILE COME SEMBRA.....	24
TESORO, QUEI CONSULENTI A 75 MILA EURO CHE SUPER MARIO SI TROVA IN EREDITÀ.....	25
BENI CHIESA, COME STANNO LE COSE.....	26
<i>La norma discussa riguarda tutte le confessioni religiose</i>	
LE PROVINCE RETTE DA PRESIDENTI DEL PD SI RIBELLANO CONTRO IL RIDIMENSIONAMENTO.....	27
TRIBUTI LOCALI, ACQUIESCENZA CARA .....	28
<i>Sanzione irrogata dall'ufficio ridotta a 1/3 e non più a 1/4</i>	
IMPRESE E P.A., SPAMMING IN VISTA.....	29

L'ADDIO ALLE PROVINCE RENDE POCO .....	30
<i>Risparmi vanificati dal passaggio di funzioni e personale</i>	
I COMUNI NON POSSONO AUMENTARE ALIQUOTE E TARIFFE. IL BLOCCO C'È ANCORA .....	31
SI APRONO MESI DI PASSIONE PER IL PERSONALE DELLE PROVINCE .....	32
ALLARME BILANCI PER LE PROVINCE .....	33
<i>Lo svuotamento di compiti rende vana la programmazione</i>	
UNA VOLTA ABOLITE LE GIUNTE DOVE FINIRANNO LE LORO COMPETENZE? .....	34
TRASFERITE LE FUNZIONI A CHI ANDRANNO I TRIBUTI CHE OGGI LE FINANZIANO? .....	35
COMUNI, LA CASA COMPENSA I TAGLI .....	36
<i>Imu subito in cambio della riduzione del fondo di riequilibrio</i>	
L'ANTITRUST BACCHETTA GLI ENTI SE VIOLANO LA CONCORRENZA .....	37
CHE FINE FARÀ L'IMPOSTA DI SOGGIORNO? .....	38
ENTI LOCALI, STRETTA SUL DEBITO SENZA SCAPPATOIE .....	39
PARTECIPATE, NOMINE A SÉ .....	40
<i>La scelta del sindaco ha efficacia autonoma</i>	
PROVINCE, INTOCCABILI GLI ORGANI IN CARICA .....	41
INTEGRAZIONE EXTRAUE, VIA AI FONDI .....	42
<i>Dotazione di 16 mln per occupazione, formazione, casa</i>	
L'ABRUZZO INCENTIVA CHI PRODUCE CIPPATO PER ENERGIA TERMICA .....	43
LA LOMBARDIA METTE SUL PIATTO 18,5 MLN PER L'ACCESSO ALLA CASA .....	44
<b>LA REPUBBLICA</b>	
OLTRE I 500 EURO NIENTE CONTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI .....	45
<i>I tecnici della Camera: difficile tassare i capitali scudati</i>	
DA GENNAIO STIPENDIO TAGLIATO AI PARLAMENTARI PRONTO UN EMENDAMENTO DELLA MAGGIORANZA .....	46
<i>Le retribuzioni per cariche elettive e manager pubblici adeguate alla media Ue</i>	
PADRI E FIGLI LASCIERANNO ALLA STESSA ETÀ MA CON UN DIVARIO DEL 25% IN ASSEGNO ECCO GLI EFFETTI DELLA RIFORMA FORNERO .....	48

## NEWS ENTI LOCALI

### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n. 285 del 7 Dicembre 2011 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali e la pubblica amministrazione:

#### *DECRETI PRESIDENZIALI*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011** Scioglimento del consiglio comunale di Casalborgone e nomina del commissario straordinario.

#### *DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'*

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 3 agosto 2011** Utilizzo delle risorse FAS per il ripiano dei disavanzi sanitari della regione siciliana (Legge n. 191/2009, articolo 2, comma 90). (Deliberazione n. 77/2011).

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 13 ottobre 2011** Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo a «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali». (Rep. Atti n. 206/CSR).

## NEWS ENTI LOCALI

### MAFIA

## Regione Sicilia paga 50% interessi su mutui beni confiscati

Un rimborso ai Comuni degli interessi sui prestiti contratti per finanziare gli interventi e le opere necessarie alla riutilizzazione e alla fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati agli stessi enti locali. L'assessorato regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica siciliano, Caterina Chinnici, ha firmato la circolare che stabilisce tempi e modalità per usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale 15/2008. La norma stanziava 100mila euro l'anno per 10 anni e prevede un rimborso massimo del 50% degli interessi che gravano sui mutui. I Comuni siciliani interessati avranno tempo fino al 28 febbraio per presentare la richiesta al dipartimento delle Autonomie locali. La circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione e sul sito internet dell'assessorato.

Fonte ASCA

## NEWS ENTI LOCALI

### MANOVRA

## Affari costituzionali, tagli province da prossimi rinnovi

**M**antenere l'attuale assetto delle province fino alla scadenza delle giunte oggi in carica e applicare i tagli a partire "dai prossimi rinnovi". E' una delle "condizioni" che la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha inserito nel parere (positivo) alla manovra. Il testo del decreto varato dal governo interviene sul sistema delle province ridimensionandolo. Si attribuisce ad esse funzioni di mero "indirizzo politico", si prevede l'eliminazione delle giunte, la riduzione del numero dei consiglieri e la loro elezione da parte dei consigli comunali. E' poi previsto il rinvio a legge statale per la definizione del termine per considerare decaduti gli organi attualmente in carica. La Commissione affari costituzionali, nel parere, chiede che le nuove norme si applichino "a partire dal rinnovo degli enti" e che la legge statale stabilisca anche "le modalità di elezione del presidente della provincia". La Commissione di Montecitorio chiede anche di inserire una norma transitoria per tenere conto degli organi provinciali che dovranno essere rinnovati nel 2012 per scadenza naturale (Vicenza, Ancora, Ragusa, Como, Belluno, Genova, La Spezia) o per altre cause, qualora nel frattempo non sia intervenuta la legge statale.

Fonte ASCA

## NEWS ENTI LOCALI

### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Funzione pubblica e Formez avviano censimento permanente auto blu

**N**el quadro della riduzione della spesa della pubblica amministrazione il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la collaborazione tecnica di Formez PA, ha avviato un censimento permanente sulle auto di servizio della PA, per monitorare l'attuazione del decreto del 3 agosto scorso, che ha introdotto forti limitazioni del numero di assegnatari aventi diritto all'uso della vettura di servizio. L'obiettivo - informa un comunicato - è quello di disporre di un quadro costantemente aggiornato della situazione e di verificare l'effettiva diminuzione delle spese di gestione dei parchi auto delle amministrazioni e la razionalizzazione delle modalità d'uso delle vetture, in coerenza con gli stringenti vincoli di finanza pubblica. Il censimento è obbligatorio per tutte le amministrazioni centrali e locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, mentre non si applica alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio e alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo. Una volta conclusa la prima fase di raccolta dei dati, si potrà disporre di informazioni puntuali sullo stock di auto disponibili (anno di immatricolazione, modello e marca, cilindrata, tipo di alimentazione, titolo di possesso, registrazione al Pubblico registro automobilistico, categorie di assegnatari, ecc). Successivamente, le stesse amministrazioni dovranno comunicare sia i nuovi acquisti (in proprietà, leasing, noleggio, comodato) e la relativa spesa sostenuta, sia la dismissione di autovetture. Il sistema messo a punto da Formez PA è completamente informatizzato e la registrazione dei dati viene effettuata on line. I dati su ciascuna amministrazione rispondente sono pubblici e quindi consultabili utilizzando un motore di ricerca che permette di identificare l'ente sulla base di diversi filtri di ricerca (regione, tipologia di ente, denominazione ente).

Fonte ASCA

## NEWS ENTI LOCALI

### ENERGIA

## Edifici pubblici a consumi zero per combattere la crisi

**R**egioni, Province e Comuni potranno diventare i nuovi e decisivi protagonisti della grande svolta per l'efficienza energetica in edilizia sviluppando progetti adeguati sugli edifici di proprietà pubblica, un patrimonio edilizio valutato in circa 400 miliardi, che deve arrivare a "consumi quasi zero". Per raggiungere questo obiettivo devono, però, avviare un percorso operativo in grado di sviluppare, insieme con una nuova cultura di gestione, un adeguato flusso di risorse che li metta nella condizione di utilizzare gli interventi di efficienza energetica come strumenti anticongiunturali nella prospettiva della Green Economy. E' quanto emerso nel Convegno, "La riqualificazione energetica degli edifici come nuova opportunità di sviluppo. Il ruolo delle Regioni, delle Province e dei Comuni", promosso dal Tavolo EPBD2 (un network di stakeholder ed esperti affiancati alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile), insieme ad ENEA e Feder-casa, con la partecipazione di Enti, Associazioni e imprese del settore, in corso a Roma presso la Dexia Creditop. Per la prima volta la Commissione europea si è espressa con la massima chiarezza: su questo tema con la Direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD2), con il Piano europeo di Efficienza energetica e con una nuova Direttiva in cantiere, chiedendo che i Paesi membri si impegnino rapidamente a portare i propri edifici verso l'obiettivo "consumi quasi zero". E vuole che siano le proprietà pubbliche a dare il buon esempio, avviando la riqualificazione energetica

del proprio patrimonio immobiliare. Si tratta di un progetto che in Italia raggiunge dimensioni vastissime: per fare qualche esempio, il valore economico del patrimonio edilizio dei Comuni si aggira intorno ai 227 miliardi di euro, quello delle Province 29 miliardi, quello delle ASL 25. In totale il patrimonio edilizio pubblico è valutato in circa 400 miliardi, cioè un bacino potenziale nel quale gli interventi di efficientamento potrebbero generare enormi risparmi energetici e innumerevoli nuovi posti di lavoro. Ma gli Enti pubblici stanno subendo tutti gli effetti della crisi economica in corso, aggravata dal cosiddetto Patto di stabilità e dalla mancanza di incentivi mirati alla riqualificazione del patrimonio pubblico. Come possono riuscire i Comuni a trovare risorse per investire

nell'efficienza energetica? In realtà le soluzioni esistono già, ma si presentano in modo così complesso - con dispositivi finanziari macchinosi e forme contrattuali specializzate - da risultare scoraggianti, soprattutto per i piccoli Comuni, professionalmente meno attrezzati. Occorre allora - e' stato detto nel corso dei lavori - impostare un percorso operativo che spiani la strada agli Enti locali, indicando con chiarezza le soluzioni praticabili caso per caso, il mix di soggetti che devono aggregarsi per raggiungere il risultato, i dispositivi di finanziamento possibili, le formule di garanzia. E nel mix di soggetti vanno considerate le Società di Servizio Energetico (ESCo), oggi interpreti di un processo di crescente qualificazione.

Fonte ASCA

## NEWS ENTI LOCALI

### COMUNI

# Anci chiede proroga termine bilanci 2012

L'Associazione dei Comuni Italiani ha chiesto al Ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri la proroga al 31 maggio prossimo dei bilanci di previsione 2012. In una lettera inviata al Ministro, il Presidente Anci Graziano Delrio sottolinea che "essendo prossima la scadenza per la approvazione dei bilanci, i Comuni non hanno però ancora un quadro normativo ben definito e stabile e non riescono, anche in conseguenza alle profonde modifiche all'assetto delle entrate comunali disposte con la Manovra varata il 4 Dicembre scorso, a fare previsioni di entrata per il 2012, condizione indispensabile per redigere il bilancio di previsione". Proprio a riguardo della attuale incertezza del quadro normativo e dell'assetto delle entrate dei Comuni, in un'altra lettera inviata al Ministro Cancellieri, Delrio richiede la convocazione del tavolo tecnico di finanza locale, istituito nella Conferenza Stato-Città del 15 luglio scorso, con l'obiettivo di un esame congiunto delle questioni relative alla finanza locale e di condividere, in quella sede, le possibili soluzioni. In particolare, Delrio fa riferimento a norme come la legge delega sul federalismo fiscale, che ha come obiettivo il superamento della finanza derivata per passare ad un sistema di forte autonomia locale, ed a quelle contenute nella recente manovra varata dal Governo, che dispone profonde modifiche all'assetto delle entrate comunali anticipando l'entrata in vigore dell'imposta municipale sugli immobili.

Fonte ASCA

**NEWS ENTI LOCALI****PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

# Meritocrazia: realtà o miraggio?

**M**odernizzare i governi è possibile? Il passaggio da burocrati o eurocrati a manager è ipotizzabile? Vincere la reale sfida per il futuro delle classi politiche - non solo favoritismi bensì competenze qualificate - è una strada percorribile? Cosa emerge analizzando gli identikit dei parlamentari italiani con quelli degli altri Paesi? Il Forum della meritocrazia è nato lo scorso 24 novembre a Milano e aggrega persone che credono fortemente nelle pari opportunità e ritengono che le cariche amministrative, le cariche pubbliche, così come qualsiasi ruolo che comporti responsabilità nei confronti degli altri, debba essere attribuito secondo criteri di merito, e non di appartenenza lobbistica, familiare (ne-

potismo e in senso allargato clientelismo) o di casta economica (oligarchia). Le adesioni sono già migliaia, tra cui Ignazio Visco, Alberto Quadro Curzio, Alberto Meomartini, Ivan Lo Bello, Umberto Veronesi, Luisa Todini, Luca Cordero di Montezemolo e il neo Ministro, Piero Gnudi. L'obiettivo del Forum è, dunque, quello di contribuire a formare la nuova classe dirigente del Paese su basi meritocratiche. Parte proprio da qui il legame con l'Osservatorio sul Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche (OCAP) dell'Università Bocconi di Milano, un think tank di ricercatori e intellettuali impegnati nello studio dei processi di riforma e rinnovamento della Pubblica Amministrazione italiana e in-

ternazionale. Il Presidente del Forum della Meritocrazia, Arturo Artom e il Dean dell'Università Bocconi di Milano e Direttore scientifico dell'Osservatorio sul Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche dell'Università Bocconi, il Prof. Giovanni Valotti hanno illustrato per la prima volta a Roma, i risultati del proprio lavoro in tema di rinnovamento e meritocrazia nella Pubblica Amministrazione italiana. La ricerca è stata condotta in collaborazione con l'Osservatorio sul Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche dell'Università Bocconi, e analizza le figure professionali nella PA, amministrative, dirigenziali e politiche. Secondo la ricerca svolta su un campione di 1.000 giovani emerge che la scelta

del datore di lavoro è influenzata dal brand dell'azienda, dalla location e dal contesto di lavoro. Il rapporto sulla dirigenza pubblica italiana mostra che il 74,5% dei dirigenti ha un contratto a tempo indeterminato e la retribuzione media annua lorda è di 73.866 euro. La ricerca mette anche a confronto l'identikit del parlamentare italiano con quelli degli altri Paesi europei. I parlamentari italiani hanno una media di 62,8 anni contro i 68,8 della Francia, prima in graduatoria, e i 47 della Danimarca, Paese con i rappresentanti più giovani. La Germania guida con l'83,6% la classifica dei laureati in Parlamento, mentre l'Italia segue con una percentuale del 74,1%.

Fonte **LIBERONEWS.IT**

## NEWS ENTI LOCALI

### ENTI LOCALI

#### Sindaci da tutto il mondo a Firenze per il Consiglio di United Cities

Firenze 'capitale' delle amministrazioni locali per tre giorni, da oggi a domenica, per il consiglio mondiale 2011 dell'Uclg (United Cities and Local Governments), la più grande organizzazione internazionale dei governi locali che rappresenta circa la metà della popolazione mondiale, presente in 36 paesi con oltre 1000 città e 112 associazioni. Tra Palazzo Vecchio (venerdì) e Palazzo dei Congressi (sabato e domenica) ci saranno tre giorni di incontri, dibattiti ed eventi nel segno di una tradizione che a Firenze è stata inaugurata dal sindaco Giorgio la Pira e che ora il Comune vuole ritrovare e valorizzare a cinquant'anni di distanza. Previsti gli interventi, tra gli altri, dei sindaci di Parigi, Istanbul, Dakar, Rabat, Lisbona, Kabul, Valladolid, Malmo, Kazan, Stoccarda, Harare, Siviglia, Jabalia e del ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Durante l'evento verranno affrontati temi legati alla sostenibilità e alla governance delle città. Cinque le tavole rotonde tematiche: quella di apertura si tiene oggi a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Duecento, dalle 9.30, e tratterà dell'illuminazione intelligente per le città. Parteciperà tra gli altri il leader mondiale della ricerca di Philips Lighting, Rogier Van Der Haijde. Dopo l'introduzione del vicesindaco di Firenze Dario Nardella, parteciperanno anche Mauro Annunziato, direttore Smart Cities dell'Enea, Thomas Novak di Mizar, Andrea Maria Costa di Telecom Italia, Emanuele Sguazzi di Enel Sole e Claudio Bini di Silfi.

Fonte ADNKRONOS

Mercati e manovra - LE CORREZIONI IN PARLAMENTO

# Sconto Ici per le famiglie

*Detrazione maggiore ai nuclei numerosi - Coperture, a caccia di 3-5 miliardi - PENSIONI/L'indicizzazione potrebbe essere garantita al 100% almeno fino a 1.200 euro oppure al 70% tra i 936 e i 1.400 euro*

ROMA - Alleggerimento dell'Imu sulla prima casa collegato al nucleo familiare o all'Isee. E indicizzazione garantita per le pensioni comprese tra 936 e 1.400 euro, equivalenti a tre volte il minimo, che potrebbe però scendere al 70% oppure diventare del 100% ma solo per quelle fino a 1.200 euro, ovvero poco sopra il 2,5% in più del "minimo". Sarebbero queste le ultime ipotesi di modifica alle quali stanno lavorando Pd, Pdl e Terzo polo nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, dove è entrato nel vivo l'esame del decreto "salva Italia". La scelta definitiva dei ritocchi che confluiranno nel miniemendamento unitario arriverà tra oggi e domani quando sarà chiaro il quadro delle coperture. Il nodo delle risorse da trovare per correggere la manovra, che oscillerebbero da 3 a 5 miliardi, non è ancora stato sciolto. Questa mattina sono previsti alcuni incontri, anche con esponenti del governo, per dipanare la matassa. Proprio oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti, che non vincola però il Governo e i due relatori, Maurizio Leo (Pdl) e Pier Paolo Baretta (Pd). L'obiettivo resta chiudere i lavori delle commissioni entro lunedì mattina per poi consentire all'Aula di Montecitorio di avviare subito l'esame del testo e approvarlo tra mercoledì e giovedì. Resta possibile il ricorso alla fiducia. Nonostante i dubbi sollevati dal Servizio Bilancio sulla reale efficacia della patrimoniale del 1,5% sui capitali scudati, l'ipotesi più gettonata per reperire fondi aggiuntivi, da destinare in primis all'indicizzazione delle pensioni (servirebbero almeno 1,2 miliardi), resta quella di un aumento del prelievo sulle somme rimpatriate o regolarizzate. Un

raddoppio del prelievo con aliquota al 3% potrebbe garantire fino a 2 miliardi. Nel menù restano anche il contributo di solidarietà sulle baby pensioni o un rafforzamento di quello sugli assegni d'oro che però garantirebbe un gettito limitato. Secondo il Pd, un'alternativa, magari per compensare anche l'alleggerimento dell'Imu sulla prima casa, potrebbe arrivare dalla possibilità di mettere all'asta le frequenze per la Tv digitale, che ora con la manovra verrebbero cedute «per titoli» (beauty contest). Strada non percorribile secondo il Pdl. Sulla base delle risorse destinabili sarà calibrato l'alleggerimento dell'Imu sulla prima casa. Una delle proposte arrivate da Pd, Pdl e Terzo Polo al Governo prevede una detrazione più robusta rispetto agli attuali 200 euro, riconosciuta a tutti i proprietari di prima casa, da modulare sulla base della

composizione del nucleo familiare, con una sorta di micro-quotiente familiare. Un'altra opzione punta sull'aggancio all'Isee. In questo caso il diritto alla detrazione dipenderebbe più dal reddito. L'aumento generalizzato della detrazione, secondo le stime di Leo costerebbe 1,9 miliardi ogni 100 euro. Sulle pensioni cresce il pressing per introdurre altri correttivi per alzare, come sottolinea Baretta, il livello di equità della manovra. Il tentativo è alleggerire le penalizzazioni sugli "under 62" che escono con il solo canale contributivo e rendere più graduale il passaggio tra vecchi e nuovi requisiti di pensionamento. Un ampio fronte di parlamentari spinge anche per bloccare la liberalizzazione delle farmacie. M.Mo. M.Rog. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**SEGUE GRAFICO**

## Le possibili modifiche alla manovra



ANSA

### Detrazioni Ici/Imu più elevate per le famiglie numerose

Governo e deputati lavorano a un innalzamento della soglia della detrazione sulla futura Imu prima casa fissata dal Dl a 200 euro, collegandola al nucleo familiare o all'Isee. Resta il nodo costi: alzarla di 100 euro costerebbe 1,9 miliardi



ANSA

### Indicizzazione delle pensioni anche agli assegni da 1.400 €

L'ipotesi su cui si sta lavorando è di estendere fino agli assegni pari a tre volte il minimo l'adeguamento automatico all'inflazione. L'operazione comporterebbe minori risparmi per almeno per 1,2 miliardi nel biennio



IMAGOECONOMICA

### Possibile aumento dell'1,5% aggiuntivo sui capitali scudati

Passando alle possibili coperture una delle strade più gettonate porta all'aumento dell'aliquota aggiuntiva dell'1,5% chiesta da chi ha usufruito dello scudo fiscale negli anni scorsi: raddoppiarla porterebbe il gettito da 1 a 2 miliardi



IMAGOECONOMICA

### Ipotesi asta sulle frequenze tv al posto del «beauty contest»

Cifre elevate verrebbero dalla vendita delle frequenze televisive superando il cosiddetto «beauty contest» che prevede l'assegnazione gratuita. L'ipotesi è allo studio anche se nessuno si pronuncia su questo intervento

## UNA NORMA TRANSITORIA

# Province, nuove limature in arrivo

**L**a stretta sulle Province rischia di ammorbidirsi ancora. Già la versione definitiva del DL, come evidenziato mercoledì su questo giornale, ha sostituito la "tagliola" automatica degli organi in carica con una dead line affidata alla legge statale. Ieri la commissione Affari costituzionali della Camera, nel dare parere favorevole alla manovra, ha proposto anche «una norma transitoria per tenere conto degli organi provinciali che dovranno essere rinnovati nel 2012 per scadenza naturale». Sette Province (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Bel-  
luno, Genova e La Spezia) che potrebbero vedersi applicate le vecchie regole per l'intero mandato.

Esenzione Imu. Lo sconto vale 400 milioni

## La rivalutazione delle rendite esclude la Chiesa

**ROMA** - Nessuna rivalutazione delle rendite catastali per gli immobili della Chiesa. È una delle sorprese contenute nel decreto salva-Italia. Che si aggiunge alla conferma dell'esenzione dal pagamento dell'Ici oggi (e dell'Imu domani) sui beni utilizzati da enti cattolici, oltre che dal mondo del non profit, a fini anche commerciali. Con un effetto sulle casse dell'erario stimato in 400 milioni di euro l'anno. Un "tesoretto" che potrebbe tornare utile al governo e alla commissione Bilancio e Finanze di Montecitorio, impegnati nella ricerca di nuove coperture per assicurare una maggiore equità su pensioni e tassazione del "mattoncino". Mentre infuria in Parlamento e sui social network la polemica sull'Ici alla Chiesa la vera novità della manovra è il congelamento delle rendite catastali per gli edifici destinati alle funzioni core svolte Oltre-

tevere. Mentre per le abitazioni il moltiplicatore per la rivalutazione è passato in un colpo solo da 100 a 160, per i negozi e le botteghe da 34 a 55 e per gli uffici da 50 a 80, sugli immobili di classe B (dai collegi alle scuole, dai seminari ai convitti) l'asticella è rimasta a 140. Dove l'aveva fissata un Dl del 2006. Purtroppo, però, non è possibile tradurre in euro tale beneficio – che riguarda, va precisato, quegli immobili sui cui oggi la Chiesa paga l'Ici perché hanno risvolti commerciali - perché la relazione tecnica al decreto non chiarisce quanti degli 11 miliardi attesi dall'operazione-casa arrivi dal ritorno dell'imposizione sulla prima casa e quanta dal "tagliando" delle rendite. Qualche numero esiste invece sull'altra partita: la conferma dell'esenzione prevista dalla legge Ici del '92, ribadita dal decreto attuativo 23/2011 del federa-

lismo municipale e messa sotto osservazione dall'Ue con una procedura d'infrazione Ue che potrebbe concludersi a breve. Qui la manovra si limita a lasciare tutto com'è. Il prelievo non riguarderà quelli «destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive» se posseduti dai soggetti passivi d'imposta che «non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali». Un gruppo di cui fanno parte anche la Chiesa e il no profit. Secondo l'Anci, a dati 2007 (quando esisteva ancora l'Ici prima casa che da gennaio tornerà come Imu, ndr), l'esenzione vale 400 milioni. Anche se il presidente della commissione tecnica per il federalismo, Luca Antonini, riduce tale valore a 80-100 milioni. Sarà il Parlamento a decidere

se farli tornare utili nella rimodulazione dei sacrifici imposti dalla manovra. Per ora il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, lascia ai suoi «libertà di coscienza». E, mentre il gruppo ad hoc lanciato su Facebook da Micromega supera i 70mila iscritti, prosegue la levata di scudi del fronte cattolico. Il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, ha integralmente ripubblicato ieri il suo editoriale del giorno prima nel quale definiva un «fantasma» quello dell'Ici sulla Chiesa. Mentre per il presidente del tribunale vaticano, Giuseppe Dalla Torre, l'esenzione è vantaggiosa anche per lo Stato visto che serve a gestire «tutti servizi di alta rilevanza sociale che lo Stato non è in grado di gestire». © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Eugenio Bruno  
Marco Mobili**

**La stangata nei Comuni.** I più penalizzati saranno i romani (1.035 euro), poi i milanesi (841) e i bolognesi (836)

## **Uil: da Imu e addizionali -504 euro a famiglia**

ROMA - La manovra "salva Italia" costerà a ciascun contribuente in media 209 euro in più, tra Imu prima casa (133 euro) e aumento delle addizionali regionali Irpef (76 euro). Infatti si passerà dai 295 euro medi di quest'anno ai 504 euro per il 2012 (371 di Irpef Regionale e 133 euro di Imu), ma si potranno superare i 562 euro se si possiede una casa accatastata in A/2. La stima è del servizio politiche Territoriali della Uil che ha calcolato gli effetti della reintroduzione dell'imposta sulla prima casa (Imu) e dell'incremento delle addizionali regionali Irpef dello 0,33% per un cittadino con un reddito imponibile di

23mila euro (pari alla media delle dichiarazioni dei redditi), con un'abitazione di proprietà di circa 80 metri quadri, accatastata in A/2 e A/3 in zona semiperiferica con 5 vani. «Si tratta di cifre medie calcolate al ribasso – spiega Guglielmo Loy, segretario confederale della Uil – che non tengono conto dell'autonomia impositiva degli enti locali territoriali su queste ed altre imposte, quali l'addizionale comunale Irpef e la tassa rifiuti solidi urbani, che potrebbero portare altri consistenti aumenti». Essendo prevista la retroattività per le addizionali, Loy sottolinea che «a maggio con la denuncia dei redditi 2011 si pagheranno

in media 76 euro in più». Ad essere maggiormente penalizzati sono i romani che in media nel 2012 pagheranno 1.035 euro (524 euro di Irpef regionale e 511 euro per l'Imu). Seguono Milano con 841 euro (364 euro per l'Irpef regionale e 477 euro per l'Imu) e Bologna con 836 euro (377 euro per l'Irpef Regionale e 459 euro per l'Imu), Rimini con 708 euro (377 euro per l'Irpef regionale e 331 euro per l'Imu), e Napoli 670 euro (428 euro per l'Irpef regionale e 242 euro per l'Imu). Per alleggerire gli effetti della stangata la Uil auspica che venga accolto l'emendamento al Dl manovra sul capitolo Imu, presentato con

Cgil e Cisl in commissione Bilancio alla Camera, per innalzare la soglia di detrazione prevista sull'abitazione principale da 200 a 500 euro e rendere progressiva l'imposta, introducendo aliquote differenziate a partire dalla seconda casa. «È un film già visto – sostiene Loy – per il momento a fare sacrifici sono sempre coloro che pagano le tasse fino all'ultimo euro. Per questo sollecitiamo il Governo a passare al "secondo tempo" della partita con la riforma del fisco per ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti e pensionati». © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Giorgio Pogliotti**

Mercati e manovra - LE PENSIONI

# Parametri «blindati» nel 2011

*Chi raggiunge quest'anno i vecchi requisiti può evitare la stretta della riforma - IL RINVIO/I criteri vigenti restano subordinati alle finestre: la decorrenza del trattamento è spostata di 12-18 mesi*

**ROMA** - Le persone che avranno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro quest'anno andranno in pensione con le vecchie regole. Potranno evitare il contributivo pro rata, cioè il metodo di calcolo basato su contributi versati e speranza di vita, per i versamenti accreditati dal 1° gennaio 2012. Allo stesso modo potranno bypassare l'aumento dell'età pensionabile. Per sfuggire alla riforma delineata dalla manovra Monti (decreto legge 201/2011) occorrerà raggiungere, entro il 31 dicembre, 60 anni per la pensione di vecchiaia delle donne del settore privato, 61 per le lavoratrici del pubblico impiego. Per gli uomini basteranno i 65 anni. Nel contempo occorrerà aver accumulato almeno 20 anni di contributi. Per le pensioni di anzianità, quanti avranno raggiunto entro dicembre i 40 anni di contributi potranno andare in pensione a prescindere dall'età. Possibile anche la strada del trattamento anticipato attraverso il sistema delle quote: occorrerà perfezionare, en-

tro dicembre, almeno 60 anni di età e 36 di contributi (in alternativa, 61 anni e 35 di versamenti) per i lavoratori dipendenti (la quota "96" accomuna uomini e donne) e almeno 61 anni di età e 36 di contributi per gli autonomi (in alternativa, 62 anni e 35 di versamenti). Tutti questi lavoratori potranno chiedere all'istituto di previdenza la certificazione dei requisiti; una volta "incassato" il diritto qualcuno potrebbe scegliere di continuare a lavorare, per accumulare altri contributi e aumentare l'importo degli assegni. Attenzione, però: per i lavoratori che raggiungono i requisiti nel 2011 continua a valere il vecchio regime delle decorrenze: per incassare l'assegno occorrerà aspettare 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 per gli autonomi. La pensione sarà in pagamento dal mese successivo al termine della "finestra". Dalle nuove regole previdenziali sono risparmiati anche coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31 ottobre 2011:

questa esenzione è particolarmente importante per le donne che hanno lasciato il lavoro, per esempio per provvedere alla cura della famiglia, senza aver raggiunto i 20 anni di contributi per ottenere la pensione di vecchiaia. Con il nullaosta Inps ai versamenti volontari, le donne potranno continuare ad andare in pensione a 60 anni, un'età che potrebbe però essere innalzata per effetto del meccanismo che aumenta l'età per ottenere l'assegno con il miglioramento della speranza di vita. Anche in questo caso, però, ci sarà da mettere in conto la finestra di un anno che separa la maturazione dei requisiti dalla decorrenza della pensione. Non incappano nella riforma neanche i dipendenti pubblici che, prima del 31 ottobre 2011, hanno chiesto di essere esonerati dal servizio. Inoltre, possono continuare ad andare in pensione a 57 anni le lavoratrici dipendenti (o a 58 le autonome) che hanno optato per il contributivo. Le lavoratrici devono accumulare almeno 35

anni di contributi. Questo canale di pensionamento è previsto dalla legge 243/2004. Probabilmente, il legislatore ha scelto di seguire il principio di affidamento per le lavoratrici che potevano usufruire del sistema di calcolo misto (retributivo per gli anni di contribuzione precedente il 1986 e contributivo dal 1986 in poi) e che hanno scelto il criterio contributivo per valorizzare tutti i versamenti in cambio di un'uscita anticipata dal lavoro. Il metodo contributivo, in ogni caso, concede un'uscita anticipata a quanti hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996: i lavoratori potranno andare in pensione a 63 anni, a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contributi effettivi e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione non sia inferiore a un "importo soglia", pari per il 2012 a 2,8 l'assegno sociale Inps. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Maria Carla De Cesari**  
**Giampiero Falasca**

**SEGUE GRAFICO**



## I requisiti per il 2011



### 60 ANNI

#### **DONNE DEL SETTORE PRIVATO**

Nel 2011, la pensione di vecchiaia per le donne del settore privato scatta ancora al compimento del 60esimo anno di età. Il pensionamento effettivo scatta di conseguenza a 61 anni, e a 61 anni e mezzo nel caso delle lavoratrici autonome

### 61 ANNI

#### **DONNE DEL PUBBLICO IMPIEGO**

Per le lavoratrici del pubblico impiego, il 2011 è l'anno del primo scalino nel meccanismo di adeguamento del parametro della vecchiaia a quello previsto per i lavoratori maschi, come imposto dall'Unione europea

### 65 ANNI

#### **UOMINI**

È l'età di riferimento per il pensionamento di vecchiaia degli uomini, sia del settore privato sia di quello pubblico. In virtù delle «finestre mobili», il pensionamento effettivo scatta a 66 anni per i dipendenti e a 66 anni e mezzo per gli autonomi

### 40 ANNI

#### **MINIMO CONTRIBUTIVO**

A prescindere dall'età anagrafica, può farsi certificare l'avvenuto raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anche chi ha iniziato a versare regolarmente i contributi nel 1971; il parametro è uguale per uomini e donne

### QUOTA 96

#### **LAVORATORI DIPENDENTI**

Possono andare in pensione con le vecchie regole anche i lavoratori dipendenti che nel 2011 raggiungono «quota 96», data dalla somma di età anagrafica (il minimo è 60) e anzianità contributiva

### QUOTA 97

#### **LAVORATORI AUTONOMI**

Nel caso dei lavoratori autonomi, la quota è più alta di un'unità rispetto a quella dei dipendenti, ed è più alta di un anno anche l'età anagrafica minima (61 anni) necessaria a far scattare la quota

La clausola. Per chi perde il lavoro

# Salvi i lavoratori in mobilità con accordi entro ottobre

*IL PRINCIPIO/La deroga è limitata a 50mila persone Raggiunto il plafond le domande saranno congelate*

**L**e intese per ristrutturazioni aziendali che prevedono la messa in mobilità dei lavoratori costituiscono un titolo per evitare i requisiti più severi per il pensionamento, sia per l'età che per i contributi. Tuttavia, la deroga concessa dalla riforma pensionistica (articolo 24 del decreto legge 201/2011) rischia di essere a maglie strette: non solo perché il contingente è limitato a 50mila persone, ma anche perché gli accordi sindacali aziendali devono essere stipulati entro il 31 ottobre 2011. Solo a questa condizione i lavoratori coinvolti nelle operazioni di ristrutturazione, a livello collettivo o individuale, potranno andare in pensione in base alle attuali regole previdenziali, senza contributivo pro-rata e con i requisiti di anzianità più miti. In particolare, l'eccezione riguarda le persone collocate in mobilità all'esito di una procedura di licenziamento col-

lettivo, ma a condizione che il licenziamento sia avvenuto sulla base accordi sindacali stipulati prima del 31 ottobre 2011; rientrano nell'esenzione anche i lavoratori collocati in mobilità lunga, sempre per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011, e i lavoratori che in tale data erano già titolari di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. La data del 31 ottobre è quindi lo spartiacque da considerare per capire se si può rientrare nell'esenzione: entro tale data deve essere stato siglato l'accordo conclusivo della mobilità, mentre il collocamento in mobilità potrebbe essere ammesso anche dopo. L'applicazione di questa regola, però, mette in crisi i piani di quelle persone che, in previsione del pensionamento nel 2012 o nel 2013, hanno accettato una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e un incenti-

vo all'esodo di importo pari al periodo mancante alla pensione. La norma non offre una ciambella di salvataggio neppure alle persone che sono state espulse dal mercato del lavoro sulla base di licenziamenti per giustificato motivo plurimo, in aziende che non superano i 15 dipendenti. Invece, le persone che andranno in mobilità sulla base di accordi conclusi firmati prima del 31 ottobre 2011, sono al riparo dalla riforma, a condizione che rientrino nella platea delle 50mila persone (sono compresi quanti sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 31 ottobre). Il monitoraggio delle domande di pensionamento, sulla base della cessazione del rapporto di lavoro, toccherà all'Inps. Una volta raggiunto il limite, le domande non saranno più esaminate. La cartina di tornasole del 31 ottobre può essere applicata a tre accordi che hanno concluso vi-

cente molto note, Telecom, Unicredit e Termini Imerese. L'accordo Telecom sembra immune dalla riforma: si prevede il collocamento in mobilità delle persone, fino al 2012, ma l'intesa è del 2010. Anche l'accordo raggiunto da Unicredit non sembra risentire della manovra, in quanto è stato firmato prima del fatidico 31 ottobre. In entrambi i casi, tuttavia, i requisiti pensionistici devono essere raggiunti durante il periodo di mobilità e comunque si deve rientrare nella platea delle 50mila unità. Diversa sembra, invece, la sorte per gli esuberanti di Termini Imerese: l'accordo è stato firmato a novembre e quindi sembra essere fuori dall'eccezione ai nuovi parametri per il pensionamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**G.Fal.**

## L'ANALISI

# Tra vecchiaia e «anticipata» si apre la terza via

La previdenza riformata dal decreto «salva-Italia» apre due porte per l'assegno: «dal 1° gennaio 2012», spiega il decreto legge, le vecchie strade verso l'uscita dal lavoro sono sostituite dalla «pensione di vecchiaia» (dopo i 66 anni, per le donne 62 dal 2012 e 66 dal 2018) e dalla «pensione anticipata», quella che si ottiene dopo 42 anni (41 per gli uomini). In questa architettura, delineata così nitidamente nelle sue linee generali, si apre però anche una «terza via»: per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, e quindi viaggia verso un trattamento interamente calcolato con il metodo contributivo, la pensione può arrivare anche a 63 anni, a patto che si ab-

bia alle spalle almeno 20 anni di versamenti contributivi. Nel meccanismo che lega il valore dell'assegno solo al monte versato nei periodi di lavoro, il trattamento previdenziale dipende anche dalla regolarità con cui si sono versati i contributi. Nel mondo dei lavori flessibili e discontinui, quindi, il solo requisito anagrafico rischia di non essere sufficiente a garantire al pensionato un livello di reddito sufficiente per evitare problemi eccessivi. Per la stessa ragione, la regola fissa anche un terzo paletto: la porta si aprirà solo se il trattamento previdenziale a cui il 63enne aspirante pensionato può ricevere sarà almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale. La «terza via» della previdenza riformata

dal decreto «salva-Italia» è interessante per varie ragioni. Prima di tutto, rompe lo schema rigido fondato su 66 anni di età o 42-41 anni di contributi (entrambi incrementati nel tempo in base alla dinamica della speranza di vita), e offre una chance in più a chi è entrato nel mondo del lavoro dopo la messa in mora del metodo retributivo. Tutto il sistema, però, è fondato su un binomio che accanto alla «libertà di scelta» prevede anche la «responsabilità» di garantirsi un assegno previdenziale sufficiente. Da questo punto di vista, è degno di nota anche il meccanismo pensato per aggiornare periodicamente l'importosoglia che permette il pensionamento dei 63enni: la sua evoluzione sarà collega-

ta a quella del prodotto interno lordo, attraverso un parametro che misura l'evoluzione quinquennale del Pil in una serie storica calcolata dall'Istat appositamente per fissare le nuove soglie nel tempo. Si completa così un'architettura modulare, che ha al proprio interno gli strumenti per auto-aggiornarsi nel tempo senza bisogno di continui interventi esterni. Con una precauzione, implicita nel principio «tanto versi, tanto prendi»: con lavori troppo discontinui, o contributi troppo bassi, la porta rimarrà sbarrata. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Gianni Trovati**

**Fisco e contribuenti.** Gli effetti della crescita della trattenuta regionale decisa con la manovra: il sostituto calcola al conguaglio gli importi da versare

## Super-addizionale nelle buste paga 2012

*L'aumento retroattivo dell'Irpef 2011 prelevato in undici rate entro novembre dell'anno prossimo - TRIPLIO FRONTE/Ai calcoli per l'incremento deciso dal Dl si aggiungono le operazioni sul taglio dell'acconto di novembre e sul ticket «solidale»*

**C**on l'ultima versione del decreto «salva-Italia» i contribuenti italiani hanno scoperto che l'addizionale Irpef regionale ha visto salire con effetto sull'anno d'imposta 2011 la propria aliquota di base dallo 0,9% all'1,23 per cento. Oltre a pesare sulla busta paga di lavoratori e pensionati, la misura complica i calcoli da parte di datori di lavoro e case di software, già chiamate a recepire le novità arrivate con tutti gli ultimi provvedimenti in materia fiscale. I tempi stretti potrebbero non essere sufficienti per aggiornare le procedure software già da questo mese, con la conseguenza che i sostituti dovranno riaprire il conguaglio a gennaio o febbraio 2012, come previsto dall'articolo 23 del Dpr 600/1973. L'aumento dello 0,33% si aggiunge agli aumenti eventualmente deliberati dalle singole Regioni (0,5%) e a quelli obbligati per gli extra-deficit della sanità (0,30%). Molti sostituti hanno già iniziato a elaborare gli stipendi di dicembre e a effettuare i conguagli, altri lo faranno nei prossimi giorni. Per molti, quindi, non sarà possibile riuscire a calcolare le addizionali sulla base delle nuove aliquote. In realtà l'addizionale non deve essere trattenuta in sede di conguaglio, ma a rate nei mesi da gennaio a novembre del 2012, per cui, per i dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà nel corso del 2012, l'addizionale potrà essere determinata anche nei mesi di gennaio o febbraio. Anche se la prima o la seconda rata sarà di importo inferiore a quella effettivamente dovuta, a rilevare è che entro novembre venga trattenuto e versato l'intero importo dovuto. Per i dipendenti che cessano nel mese di dicembre, invece, se non sarà possibile seguire da subito i nuovi parametri, sarà necessario annotare sul Cud l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per versare la differenza. Sulla busta paga incide però ovviamente anche la riduzione dell'acconto Irpef, dal

99% all'82%, deciso con il Dpcm del 21 novembre. Poiché il sostituto d'imposta, che deve tenerne conto per i lavoratori che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, non ha avuto il tempo per procedere al ricalcolo del secondo acconto, nel mese di dicembre dovrà restituire al dipendente la maggior imposta trattenuta e, quindi, recuperarla nei confronti dell'Erario. Il sostituto, non disponendo del 730 né del prospetto di liquidazione (730/2), dovrà partire dall'importo degli acconti (primo e secondo) indicati nel 730/4, che complessivamente ammontano al 99% dell'imposta dovuta, e riproporli affinché rappresentino l'82% dell'Irpef totale 2010. In tal modo potrà quantificare l'Irpef da rimborsare, in misura pari alla differenza tra l'acconto del 99% e quello ridotto dell'82%. Contestualmente il sostituto dovrà recuperare nei confronti dell'Erario le stesse somme rimborsate al pensionato. L'altro elemento da considerare è quello del

contributo di solidarietà, che rimane in capo ai contribuenti che dichiarano un reddito lordo complessivo superiore ai 300mila euro all'anno. Le prime versioni del decreto «salva-Italia», infatti, avevano sostituito questo contributo, e quelli a carico di pensionati e dipendenti statali, con un aumento dell'ultima aliquota Irpef, ma nella versione definitiva del testo l'incremento dell'Irpef nazionale non ha trovato spazio e quindi i vecchi contributi sopravvivono. La disciplina di quello relativo ai redditi superiori a 300mila euro lordi all'anno è contenuta nel decreto ministeriale dell'Economia del 21 novembre 2011, che attua quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del Dl 138/2011 per il triennio 2011-2013 (su questo tema si veda anche l'articolo pubblicato qui in basso). © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Nevio Bianchi  
Barbara Massara**

**SEGUE GRAFICO**

**Come cambia la richiesta dell'Erario**

L'aumento dell'imposta che risulta dall'applicazione delle disposizioni sulle addizionali regionali contenute nel decreto legge 201/2011 per livello di reddito e il nuovo prelievo dovuto dai contribuenti a seconda della vecchia aliquota di riferimento

Reddito annuo	Aumento dell'imposta	Il nuovo prelievo in base alle aliquote attuali di partenza						
		0,9%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,7%
10.000	33,0	123	133,0	143,0	153	163,0	173,0	203,0
11.000	36,3	132	146,3	157,3	168,3	179,3	190,3	223,3
12.000	39,6	141	159,6	171,6	183,6	195,6	207,6	243,6
13.000	42,9	150	172,9	185,9	198,9	211,9	224,9	263,9
14.000	46,2	159	186,2	200,2	214,2	228,2	242,2	284,2
15.000	49,5	168	199,5	214,5	229,5	244,5	259,5	304,5
16.000	52,8	177	212,8	228,8	244,8	260,8	276,8	324,8
17.000	56,1	186	226,1	243,1	260,1	277,1	294,1	345,1
18.000	59,4	195	239,4	257,4	275,4	293,4	311,4	365,4
19.000	62,7	204	252,7	271,7	290,7	309,7	328,7	385,7
20.000	66,0	213	266,0	286,0	306,0	326,0	346,0	406,0
21.000	69,3	222	279,3	300,3	321,3	342,3	363,3	426,3
22.000	72,6	231	292,6	314,6	336,6	358,6	380,6	446,6
23.000	75,9	240	305,9	328,9	351,9	374,9	397,9	466,9
24.000	79,2	249	319,2	343,2	367,2	391,2	415,2	487,2
25.000	82,5	258	332,5	357,5	382,5	407,5	432,5	507,5
26.000	85,8	267	345,8	371,8	397,8	423,8	449,8	527,8
27.000	89,1	276	359,1	386,1	413,1	440,1	467,1	548,1
28.000	92,4	285	372,4	400,4	428,4	456,4	484,4	568,4
29.000	95,7	294	385,7	414,7	443,7	472,7	501,7	588,7
30.000	99,0	303	399,0	429,0	459,0	489,0	519,0	609,0
35.000	115,5	348	465,5	500,5	535,5	570,5	605,5	710,5
40.000	132,0	393	532,0	572,0	612,0	652,0	692,0	812,0
45.000	148,5	438	598,5	643,5	688,5	733,5	778,5	913,5
50.000	165,0	483	665,0	715,0	765,0	815,0	865,0	1.015,0
55.000	181,5	528	731,5	786,5	841,5	896,5	951,5	1.116,5
60.000	198,0	573	798,0	858,0	918,0	978,0	1.038,0	1.218,0
65.000	214,5	618	864,5	929,5	994,5	1.059,5	1.124,5	1.319,5
70.000	231,0	663	931,0	1.001,0	1.071,0	1.141,0	1.211,0	1.421,0
75.000	247,5	708	997,5	1.072,5	1.147,5	1.222,5	1.297,5	1.522,5
80.000	264,0	753	1.064,0	1.144,0	1.224,0	1.304,0	1.384,0	1.624,0
85.000	280,5	798	1.130,5	1.215,5	1.300,5	1.385,5	1.470,5	1.725,5
90.000	297,0	843	1.197,0	1.287,0	1.377,0	1.467,0	1.557,0	1.827,0
95.000	313,5	888	1.263,5	1.358,5	1.453,5	1.548,5	1.643,5	1.928,5
100.000	330,0	933	1.330,0	1.430,0	1.530,0	1.630,0	1.730,0	2.030,0

Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore

Alti redditi. Sopra i 300mila euro

## Conteggio in tre mosse sul contributo di solidarietà

*I PASSAGGI/Misurata la base di riferimento la trattenuta va effettuata in un'unica soluzione a fine anno e dedotta dall'imponibile*

**L**a sopravvivenza del contributo di solidarietà per i redditi superiori a 300mila euro lordi all'anno, con l'eccezione di quelli da pensione e da lavoro nella Pubblica amministrazione sottoposti a contributi ad hoc, impone ai sostituti d'imposta di tenere conto per la prima volta della nuova misura, in relazione al 2011, nel conguaglio di fine anno. **La base imponibile.** In primo luogo, occorre determinare l'imponibile cui commisurare il contributo di solidarietà ai sensi dell'articolo 8 del Tuir. La base di calcolo, a differenza del reddito su cui determinare l'Irpef, non consente la deduzione degli oneri previsti all'articolo 10 del Tuir e di quelli legate all'abitazione principale. Di conseguenza, il prelievo di solidarietà avviene su un importo più elevato rispetto a quello dell'imposta personale. Sempre in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, dovrebbero essere deducibili anche dalla base imponibile del prelievo straordinario quei componenti negativi espressamente considerati dal datore di lavoro in base all'articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir, come, per esempio, i contributi obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge per fini assistenziali e previdenziali. Più problematica appare la possibilità di abbattere gli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del Tuir trattenuti direttamente dal datore di lavoro in base all'articolo 51, comma 2, lettera h) dello stesso Testo unico (ad esempio previdenza complementare, assegni periodici corrisposti al coniuge al coniuge separato). Poiché la base imponibile del contributo di solidarietà dovrebbe essere indifferente rispetto alla categoria di reddito percepito (lavoro dipenden-

te, autonomo, d'impresa, diverso o altro) ne dovrebbe discendere che gli oneri di questo tipo trattenuti dal datore di lavoro non siano deducibili dalla base imponibile del prelievo, con la conseguenza che nei nuovi modelli di certificazione Cud 2012 il punto 1 non dovrebbe rappresentare la base imponibile del prelievo di solidarietà. **La trattenuta.** La trattenuta del contributo di solidarietà va effettuata in un'unica soluzione nel periodo di paga corrispondente a quello del conguaglio di fine anno: di conseguenza, già con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2011 ovvero entro il 28 febbraio 2012 (non considerandosi il 29), termine ultimo previsto dall'articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973. Il decreto non prevede l'ipotesi in cui la retribuzione del mese sia insufficiente a subire il prelievo: in questo caso si ri-

tiene ammissibile differire il prelievo sulle retribuzioni relative al 2012, trattandosi di fattispecie già ammessa dall'articolo 23 del Dpr 600/1973 in caso di retribuzione incapiente rispetto al prelievo dell'Irpef. **La deduzione.** L'ultima operazione da effettuare riguarda lo scomputo dalla base imponibile ai fini Irpef dell'importo trattenuto quale contributo di solidarietà. Lo scomputo va effettuato nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo, evitando così al sostituto l'obbligo di presentare la dichiarazione al solo fine di vedersi riconosciuto il diritto alla deduzione del contributo in questione. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Alessandro Antonelli**  
**Alessandro Mengozzi**

## IL PUNTO

# Vendere immobili pubblici non è facile come sembra

Un iter iniziato nel 2007 e conclusosi pochi giorni fa con un'offerta al ribasso, al termine del secondo bando di gara: è la storia un po' deprimente ma molto significativa della privatizzazione della caserma Masini di Bologna, l'ultima fatica in ordine di tempo portata a termine dall'Agenzia del demanio, cui spetta il compito di valorizzare le proprietà immobiliari dello Stato che non abbiano più fini strumentali e possano quindi essere dismesse. Potenzialmente, si tratta di una leva straordinaria da usare per intervenire drasticamente a riduzione del debito pubblico: più si vendono immobili pubblici, più si incassano risorse con cui abbattere la montagna del debito. Ma

nella realtà, rispetto a un esito rapido e soddisfacente di queste procedure, si sono sempre frapposti finora mille ostacoli di natura prevalentemente burocratica. Ma qualitativamente di natura soprattutto politica, perché quel che i privati vogliono acquistare, com'è ovvio, sono sempre immobili adatti ad essere destinati a usi diversi da quelli che avevano, e quindi il loro vero valore commerciale non è determinato dal Demanio venditore ma dall'ente locale regolatore che può dire di sì o di no ai potenziali compratori intenzionati, ad esempio, a trasformare una caserma in un albergo o una vecchia fabbrica di tabacchi in disuso in un centro commerciale. E queste procedure autorizzative sono confuse, in-

terminabili e spesso inefficienti, comunque inaffidabili per tempi e risultati. È certamente anche a questo che alludeva Corrado Passera, ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico, quando, nella conferenza stampa sulla manovra «salva-Italia», evocava la necessità di snellire le procedure. Ma il governo tecnico dovrà stare bene attento a non fare autogol, su questa scivolosissima materia: è infatti proprio in periferia, negli enti locali, che si annida il potere e il sottopotere di veto sulle nuove destinazioni d'uso degli immobili ex demaniali. E gli ordini del centro, si sa, ormai in periferia arrivano depotenziati. Forse però un antidoto c'è al morbo che paralizza le privatizzazioni

immobiliari: il federalismo fiscale in teoria dovrebbe declinarsi anche nella sua componente demaniale. Sarebbe allora bello se, per esempio, il Demanio trasferisse ai comuni la proprietà dei suoi immobili valorizzandola per determinati valori economici il cui corrispettivo verrebbe detratto ai trasferimenti per cassa: insomma, sarebbe bello se lo Stato iniziasse a finanziare almeno in parte i Comuni conferendo ad essi beni statali e dando a loro il compito e l'opportunità di venderli, ricavandone il massimo. Allora sì che le procedure si snellirebbero.

**Sergio Luciano**

Il caso del giorno

# Tesoro, quei consulenti a 75 mila euro che Super Mario si trova in eredità

**S**e li troverà sul groppone. Per carità, magari non ha ancora avuto il tempo di ragionarci, vista l'urgenza di predisporre l'ennesima manovra correttiva dei conti. Ma il premier Mario Monti, che è anche ministro dell'economia, in questo momento si ritrova a via XX Settembre con quattro consiglieri economici personali. Non li ha voluti lui, però, dal momento che si tratta di personalità scelte direttamente dal suo predecessore al dicastero, Giulio Tremonti. Di più, perché i quattro, tutt'ora sul libro paga del ministero dell'economia, oltre a con-

dividere l'estrazione tremontiana sono anche accomunati dallo stesso identico compenso: 75.561 euro all'anno per ciascuno. Chi sono? C'è Luca Antonini, che Tremonti ha voluto a capo della Commissione per il federalismo fiscale. Ma l'ex ministro, l'11 luglio del 2008, lo ha scelto anche come proprio consigliere economico. L'incarico risulta ancora in corso, non essendo indicata una data per la sua fine. Stessa situazione per Silvia Cipollina, docente di diritto tributario in un'università tanto casa a Tremonti, ovvero quella di Pavia. La Cipollina, il cui

mandato di consigliere è iniziato sempre l'11 luglio del 2008, siede tra l'altro nel comitato scientifico della fondazione ResPublica, presieduto proprio dall'ex titolare del dicastero di via XX Settembre. Ancora, consigliere del ministro per la «comunicazione economica e finanziaria» risulta Guido Rivolta, con data di conferimento dell'incarico fissata il 7 settembre 2011 e data d'inizio il giorno successivo. Infine, sempre tra i consiglieri del ministro senza indicazione di una data di scadenza del mandato, figura la studiosa Anna Ruocco, incaricata il primo agosto

del 2011 «per lo studio delle questioni attinenti alla nuova governance europea». Insomma, tutti e quattro sono passati in eredità a Monti. Il quale, appena ne avrà tempo, potrà decidere cosa farne. Sempre che il premier non voglia cedere lo scettro del ministero al suo vice, Vittorio Grilli, già direttore generale del Tesoro, che a quel punto assumerà su di sé la responsabilità della decisione. © Riproduzione riservata

**Stefano Sansonetti**

C'è troppa confusione (quanto interessata?) nel dibattito sulla tassazione di questi cespiti

## Beni chiesa, come stanno le cose

*La norma discussa riguarda tutte le confessioni religiose*

**L**a polemica, montata inattesamente e trasversalmente con la campagna sintetizzata nel motto «la Chiesa paghi l'Ici» richiederebbe, preliminarmente, alcune precisazioni fondamentali, che non sono soltanto linguistiche. Si fa spesso riferimento al «Vaticano»: sarà anche comodo giornalmisticamente, ma la Città del Vaticano non ha che fare con la vicenda, posto che è uno Stato sovrano e all'interno del suo territorio si regola come crede. Attenzione pure a non parlare di «Vaticano» intendendo «Santa Sede». Esistono, infatti, i Patti lateranensi con le loro esenzioni da tributi proprio riguardo immobili di proprietà della «Santa Sede», quasi tutti in Roma. Anche il termine «Chiesa» è improprio, perché non è la «Chiesa cattolica» cui si vorrebbero imporre pagamenti d'imposte. Tecnicamente, bisognerebbe parlare di «enti ecclesiastici». Viene qui avanti una disposizione dell'accor-

do, nel 1984, di revisione del concordato: «Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggetto, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime» Molto chiaro. Ecco che allora la polemica può essere ricondotta nei suoi precisi confini. Si tratta, essenzialmente, dell'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 504 del 1992, relativo alla finanza degli enti territoriali, che alla lettera i) esenta gli immobili «destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive» utilizzati da enti che «non hanno per oggetto esclusivo

o principale l'esercizio di attività commerciali». È noto che la questione s'incentra su quell'avverbio «esclusivamente», poi interpretato autenticamente (con travagliato iter passato attraverso più governi) così da estenderlo alle attività «che non abbiano esclusivamente natura commerciale». Tale norma è stata foriera di non pochi ricorsi alle commissioni tributarie da parte di enti ecclesiastici utilizzatori d'immobili destinati ad albergo, ospedale, clinica, ristorante. Va tuttavia rammentato che la norma non riguarda soltanto la «Chiesa». Riguarda tutte le confessioni religiose. Riguarda tutti gli enti non commerciali. Carmelo Palma, direttore dell'associazione Libertiamo (radicali oggi schierati con Fli) ha correttamente annotato che l'esenzione favorisce sì «un albergo della Chiesa con qualche stanza gratuita per i pellegrini», ma altresì «un ristorante dell'Archi che riservi, nel robotto, una saletta per

far giocare a carte gli anziani del paese. In questo caso non è l'attività commerciale a servire a fini sociali, ma quella benefica a servire a fini fiscali.» Si tratta di vedere se l'offensiva in atto si arresterà di fronte alla possibilità di danneggiare potentati sportivi, sindacali, politici, culturali. Da parte sua il segretario di Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, si è espresso con curiale perfezione: «Il problema dell'Ici è un problema particolare: un problema da studiare e da approfondire». Splendida aria fritta, abituale a chi è avvezzo a rinviare i problemi con l'imperativo latino «dilata» (=rimanda) e che, ragionando in termini di secoli come sempre ha saputo fare la Chiesa cattolica, guarda a un futuro molto lontano. In verità non c'è da studiare e da approfondire nulla: basterebbe riscrivere la norma incentrata sull'avverbio «esclusivamente».

**Cesare Maffi**

Esse sono ben 44 in Italia. I più feroci contro Monti sono i toscani

## Le province rette da presidenti del Pd si ribellano contro il ridimensionamento

In Toscana si agita più che altrove la nuova corrente del Pd: quella dei 44 presidenti di provincia democrat. Dopo che, nei giorni scorsi, Antonio Saitta, presidente a Torino e vicepresidente dell'Unione province italiane-Upi aveva chiesto un incontro a Pier Luigi Bersani per chiedere il blocco del taglio governativo di assessori e consiglieri, anche i piddini della regione si sono fatti attivisti. La leadership l'ha subito assunta Andrea Barducci, bersaniano di ferro, e presidente a Firenze. L'uomo salito alla ribalta nazionale per il famoso «che palle, questo Renzi» sibilato a una cronista di Repubblica, ha infatti convocato la stampa per lanciare il proprio grido di dolore e di guerra: «Prima dei nostri assessori», ha detto l'altro ieri, «si eliminino i prefetti». Un'iperbole antimontiana che gli ha fatto guadagnare gli applausi (sic) di 12 assessori provinciali e di molti consiglieri entusiasticamente convenuti. In clima «da stadio», come ha raccontato il Corriere Fiorentino, il compagno Barducci, classe 1958, precoce carriera comunista dalla federazione giovanile a quella cittadina, ha spiegato a tutti che il taglio degli assessori e la riduzione dei consiglieri voluta da Mario Monti non è altro che fumo negli occhi della pubblica opinione, un atto con cui si trasforma le province in capri espiatori facili facili. Azzerare gli assessori e tagliare due terzi di consiglio significa risparmiare, a Firenze, «soltanto lo 0,62% del bilancio». E, contro il premier bocconiano, Barducci ha invocato la stessa università commerciale: «Prima si è sventolata la tesi dei 17 miliardi che si sarebbero risparmiati abolendo le province», ha detto alla stampa, arringando i suoi,

«oggi invece l'università Bocconi ci dice che in Italia si potranno risparmiare al massimo 65 milioni di euro». E dopo aver prefigurato eccezioni di costituzionalità, «ci vuole una legge ordinaria dello stato che rimetta al parlamento le decisioni finali», s'è prodotto in una sincera difesa della piccola casta provinciale, l'unica che da qualche anno sembra possa essere sacrificata alla pancia antipolitica del paese, rivendicando «correttezza e dedizione» di tanti consiglieri e assessori «che hanno dedicato alla politica una parte importante della loro vita», trattati come componenti «dei consigli che si sciolgono per mafia». Quasi all'unisono, dalla vicina Prato, il suo omologo Lamberto Gestri, piddino pure lui ma di provenienza ex-margheritina, avevano fatto approvare un ordine del giorno in cui si chiede perentoriamente al governo

di accantonare il taglio. E anche lui, come un mantra, distillava la versione-Zucchetti, dal nome dello studioso che avrebbe scoperto la diseconomia dell'abolizione. «Anche la Bocconi di Monti ci dà ragione», ha ripetuto stentoreo il presidente pratese. Per la verità il nuovo santo patrono delle province italiane, l'acclamato Roberto Zucchetti, fa parte del dipartimento di Analisi delle politiche e management pubblico della Bocconi, ma come «docente non accademico», vale a dire come professore a contratto ed è stato sindaco formigoniano di Rho (Milano) fino al gennaio di quest'anno quando 17 consiglieri su 30 l'hanno sfiduciato. Monti probabilmente non sa chi sia. E nemmeno i presidenti provinciali del Pd.

**Goffredo Pistelli**

La novità mentre le amministrazioni stanno notificando un gran numero di atti impositivi

# Tributi locali, acquiescenza cara

*Sanzione irrogata dall'ufficio ridotta a 1/3 e non più a 1/4*

L'acquiescenza agli atti impositivi dei tributi locali, dopo la manovra Monti, è diventata meno conveniente per i contribuenti. Infatti, in caso di pagamento di quanto richiesto dai comuni con gli avvisi di accertamento, la sanzione irrogata dall'ufficio non viene più ridotta ad un quarto, bensì a un terzo. In altri termini, se entro 60 giorni dalla notifica dell'atto interviene adesione del contribuente mediante il pagamento del tributo e delle sanzioni, queste ultime saranno ridotte al 33,3% e non più al 25%. A prevederlo è l'art. 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, la cui entrata in vigore, risultando tutt'altro che scontata, sta gettando scompiglio gli uffici tributi comunali che, come alla fine di ogni anno, si stanno accingendo a notificare un consistente numero di atti impositivi. **Situazione precedente.** Fino alla modifica degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo numero 472/1997 ad opera della legge numero 220/2010, era pacifico che qualora il contribuente avesse voluto definire, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, un atto impositivo -riguardante un qualsiasi tributo locale (Ici, Tarsu, Tosap ecc.) purché diverso da un avviso di liquidazione - avrebbe goduto del beneficio della riduzione a un quarto della sanzione irrogata dall'ufficio. La legge numero 220/2010 riducendo l'abbattimento della sanzione da un quarto a un terzo, previsto dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo numero 446/1997, senza tuttavia prevedere un'analoga modifica anche delle norme che prevedono l'acquiescenza dei singoli tributi comunali (artt. 14 del decreto legislativo numero 504/1992, 23, 53 e 76 del decreto legislativo numero 507/1993), aveva posto un problema di coordinamento delle diverse disposizioni. Difficoltà interpretative che potevano

essere superate ritenendo operante la riduzione della sanzione a un terzo (prevista dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo numero 472/1997) nel caso il contribuente avesse pagato la sola sanzione ma non anche il tributo, mentre la riduzione ad un quarto (artt. 14 del decreto legislativo numero 504/1992, 23, 53 del 76 del decreto legislativo numero 507/1993) andava riconosciuta nell'ipotesi di corresponsione del tributo e delle sanzioni così ridotte e quindi di adesione totale all'atto impositivo. **Situazione attuale.** Il decreto Monti, con il comma 13 dell'articolo 13, interviene allineando i diversi istituti premiali. Viene infatti previsto che, sia nell'ipotesi in cui il contribuente effettui il pagamento della sola sanzione, che in quella in cui egli presti acquiescenza totale all'accertamento (corrispondendo anche il tributo), la sanzione è in ogni caso ridotta ad un terzo. Il vero problema sta però nell'indi-

viduazione della decorrenza di tale norma, atteso che nulla viene esplicitato al riguardo. Infatti, l'assenza di una specifica data di entrata in vigore di tale modifica potrebbe indurre a ritenerla efficace sin dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge numero 201/2011 (6 dicembre 2011). Tuttavia, da una lettera sistematica dell'intero articolo 13 si dovrebbe arrivare alla diversa conclusione che anche il comma 13, inserito inappropriatamente all'interno di una norma disciplinante l'introduzione anticipata dell'Imu, entri in vigore, come tutte le altre disposizioni ivi contenute, dall'1 gennaio del 2012. Soluzione, quest'ultima, che darebbe peraltro ai comuni il tempo necessario all'adeguamento delle avvertenze contenute negli atti impositivi.

**Maurizio Bonazzi**

Un pasticcio dopo le modifiche apportate dal decreto legge 201/2011 al codice della privacy

## Imprese e p.a., spamming in vista

**P**asticcio del decreto Monti sullo spamming alle aziende e agli enti pubblici. Con le modifiche al codice della privacy, apportate dal decreto 201/2011, gli enti perdono la qualifica di «interessato», ma non quella di «abbonato». Così, stando alla lettera delle disposizioni sulle telecomunicazioni, sono inseriti nell'elenco telefonico solo se lo vogliono, ma non possono fare nulla contro le telefonate automatizzate senza operatore. E non è chiaro se le telefonate di marketing senza operatore si possono fare oppure no. Ma vediamo di ricostruire le norme. Il secondo comma dell'articolo 40 del dl n. 201/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 ha cancellato i riferimenti alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni dalle definizioni di «dato personale» e di «interessato» contenute nel Codice privacy (articolo 4, comma 1, lett. b) e lett. i) del dlgs n. 196/2003 che pertanto non troverà più applicazione per il trattamento dei dati di persone giuridiche, enti e associazioni, a prescindere dalla natura del titolare del trattamento (persona fisica o giuridica). Di conseguenza tutte le disposizioni, in cui il codice della privacy parla di «interessato», non sono più applicabili alle persone giuridiche, enti e associazioni. Al contrario, invece, le disposizioni del codice della privacy riferite agli «abbonati» si applicano anche a persone giuridiche, enti e associazioni. Il riferimento a questi enti continua, infatti, ad essere incluso nella definizione di «abbonato», ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. f) del Codice, che non è stato toccato dalla manovra Monti. A questo punto si devono considerare le disposizioni del Codice della privacy relative alla comunicazioni telefoniche indesiderate. In particolare l'articolo 130 vieta, senza il consenso, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Lo stesso vale per e comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia messaging service) o Sms (Short message service) o di altro tipo. Per queste ipotesi l'articolo 130 si riferisce agli «interessati» e, quindi, imprese e enti non sono considerati. L'articolo 129 disciplina, invece, gli elenchi telefonici, attribuendo al titolare dell'utenza la facoltà di scegliere se essere iscritto oppure no. In questo caso il codice parla di «abbonato» e quindi la facoltà di scelta è attribuita anche a imprese ed enti collettivi. L'articolo 130, poi, nel regolamentare il registro

delle opposizioni, nel quale iscriverla la propria utenza per sottrarla alle telefonate indesiderate, non indica se la norma si riferisce all'abbonato o all'interessato. Va aggiunto che il decreto ministeriale 178/2010, contenente le disposizioni di dettaglio sul registro delle opposizioni, pur richiamando la definizione di «abbonato» (articolo 1), attribuisce agli «interessati» il diritto di opporsi al trattamento di marketing telefonico (articolo 3), ma poi conferisce il diritto di iscriversi al registro stesso agli «abbonati», e se a proposito dell'adempimento di informativa si riferisce agli «interessati», per l'esercizio delle tutele previste dal decreto il riferimento è all'abbonato. Prima del decreto 201/2011 non vi era alcun problema ad alternare e, quindi, a usare indifferentemente i termini «abbonato» e «interessato». Dopo il decreto 201/2011, tuttavia, le cose si complicano, perché i due termini non hanno, come si è visto, lo stesso significato, visto che la parola «interessato» non comprende imprese, enti e associazioni. A seguito del decreto Monti (con la modifica del significato del termine «interessato» e il mantenimento del significato del termine «abbonato»), non è chiara l'interpretazione dell'articolo 130, comma 1 e 2: si potrebbe dare prevalenza al nuovo significato del termine «interessato» e sostenere che le telefonate

pubblicitarie automatizzate a imprese ed enti siano sempre possibili (anche senza il consenso degli enti); oppure (con una lettura sistematica e antiletterale, dando prevalenza al termine «abbonato») che siano possibili solo con il consenso delle imprese e degli enti; oppure che siano sempre vietate. Per le comunicazioni telefoniche con operatore, solo dando prevalenza alla parola «abbonato» (ma anche questo non è un esito certo), opererebbe la tutela del registro delle opposizioni. Si potrebbe, dunque, arrivare al paradosso che una persona giuridica non abbia tutela contro i sistemi di spamming automatizzati di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 130, mentre potrebbe avere tutela per le medesime comunicazioni effettuate con mezzi diversi da quelli automatizzati. A questo punto solo un intervento correttivo sul testo del decreto 201/2011 è in grado di rimettere la cosa a posto. In particolare è necessario chiarire se al comma 3-bis dell'articolo 130 (titolare di diritto di opposizione alle comunicazioni telefoniche indesiderate) la norma sia da riferire all'«abbonato» o all'«interessato»; così come va chiarito se le tutele contro le chiamate automatizzate (obbligo di consenso) sono a disposizione anche di imprese ed enti.

**Antonio Ciccia  
Giuseppe Caruso**

**LA MANOVRA MONTI/I** rilievi dell'ufficio studi di Montecitorio. Dubbi sul gettito Imu

# L'addio alle province rende poco

*Risparmi vanificati dal passaggio di funzioni e personale*

**P**iù che un de profundis un flop. La soppressione delle province corre il rischio di far risparmiare davvero poco alle casse dello stato. Non che il governo Monti si aspetti chissà quali effetti finanziari dalla trasformazione delle province in enti di secondo livello (65 milioni di euro, si veda ItaliaOggi del 7 dicembre). Ma questo tesoretto potrebbe essere eroso dai costi del passaggio di funzioni, risorse umane e strumentali ai comuni (si veda altro articolo in pagina). E oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica potrebbero derivare da un eventuale diverso inquadramento economico-giuridico del personale negli enti di destinazione. C'è poi il problema dell'indeterminatezza temporale della dead line in cui scatterà la decadenza degli organi attualmente in carica. La tagliola, prima fissata al 30 aprile 2012, è stata rimandata a una legge statale da approvare senza un termine ben preciso. Ma proprio questa incertezza potrebbe far andare inutilmente al voto le sette province (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia) in scadenza. Cosa accadrà se questa fantomatica (e assai incerta) legge non dovesse essere approvata prima della fissazione delle nuove elezioni? La risposta, a questo e a tanti altri interrogativi lasciati aperti dalla lettura della manovra, la dà l'ufficio studi della camera: «potrebbero verificarsi le condizioni per un rinnovo del tutto temporaneo dei suddetti organi». In pratica, c'è il rischio di celebrare nella prossima primavera elezioni inutili per eleggere presidenti, giunte e consigli provinciali che già sapranno di restare in vita pochi mesi. I tecnici della camera hanno affidato a tre diversi dossier (uno destinato alla commissione bilancio, un altro alla commissione affari costituzionali e l'ultimo focalizzato sulla compatibilità comunitaria) tutti i rilievi critici relativi al dl 201. Molti dei

quali si concentrano proprio sul restyling delle province. Secondo la prima commissione di Montecitorio (che ha dato parere favorevole alla manovra con sette condizioni e quattro osservazioni) bisognerebbe introdurre «una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano». Inoltre, non convince l'inciso che affida alle province funzioni di «coordinamento e indirizzo politico delle attività dei comuni». Si chiede di eliminare l'aggettivo «politico» (forse ritenuto troppo invasivo rispetto alle prerogative dei sindaci) e di «estendere il rinvio alla legge statale per le modalità di elezioni del consiglio provinciale anche alle modalità di elezione del presidente della provincia». Infine, c'è il capitolo Imu. Il governo ha stimato in 3,8 miliardi il gettito dell'imposta municipale sull'abitazione principale. Esattamente quanto i trasferimenti compensativi dell'Ici prima casa attualmente erogati ai co-

muni. Un'equiparazione che non convince i tecnici della camera i quali chiedono di chiarire se l'esecutivo ritenga che l'incremento della base imponibile dovuto alla rivalutazione del 60% delle rendite catastali sarà di fatto compensato dalla detrazione prima casa (ora fissata nella misura massima di 200 euro ma potrebbe salire a 400). Dubbi anche sul gettito Imu relativo ai fabbricati rurali (fino a oggi esenti da Ici) e sulla quota di riserva del gettito Imu che lo stato terrà per sé (9 miliardi). Per determinarlo il governo ha sottratto dal gettito complessivo stimato (21,8 mld) la quota relativa alla prima casa (3,8) e ha diviso per due (50% allo stato, 50% ai comuni) la differenza (18 miliardi). Secondo i tecnici la quota di gettito da dividere per due dovrebbe essere al netto della quota sui fabbricati rurali.

**Francesco Cerisano**

## ENTI LOCALI

# I comuni non possono aumentare aliquote e tariffe. Il blocco c'è ancora

**C**omuni province e regioni non possono aumentare le aliquote o le tariffe dei tributi fino a quando non interviene una norma che elimini il blocco. E' quanto può ricavarsi dalla lettura delle disposizioni che dal 2009 hanno bloccato gli enti territoriali nel loro potere di deliberare aumenti dei tributi ad essi attribuiti con legge dello stato. Manca peraltro, nella manovra Monti una disposizione che dica chiaramente se tale blocco può ritenersi superato, visto che la norma attualmente in vigore, e cioè l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stabilisce che «resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali,

delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126» ad eccezione per gli aumenti relativi alla Tarsu e per quelli previsti per lo sfioramento della spesa sanitaria. La norma anziché ripetere come le precedenti che «resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011» non definisce una data finale del blocco, ma la collega «all'attuazione del federalismo fiscale». Si tratta, quindi, di verificare cosa intendesse dire il legislatore e cioè se è sufficiente l'emanazione dei decreti legislativi sul federali-

simo fiscale municipale, provinciale e regionale (nel qual caso lo sblocco sarebbe già operativo) o se, al contrario occorre tener conto dell'effettiva data di entrata in vigore delle norme contenute nei vari decreti, previste di regola nel 2014, anticipate al 2013 nello schema di dlgs correttivo del federalismo (si veda altro articolo a pag.35) o addirittura al 2012 come ha fatto il decreto salva-Italia con l'Imu adottata in via sperimentale. Riguardo all'Imu il problema non si pone, in quanto è stato lo stesso legislatore ad attribuire ai comuni il potere di costruire un innovativo assetto di aliquote per il nuovo tributo. Lo stesso può dirsi per l'imposta di soggiorno che a norma nell'art. 4, del dlgs n. 23 del 2011, i comuni hanno potuto istituire dal 2011. Il legislatore sta

andando avanti con interventi «spot» su singoli tributi, cosa che aveva peraltro già fatto per la sola Roma Capitale. Di fronte a questa serie di norme tra loro scollegate resta aperto l'interrogativo se può dirsi o meno realizzata l'attuazione del federalismo fiscale e se lo sblocco del potere di aumentare tributi sia generalizzato o limitato ai soli tributi per i quali il legislatore è intervenuto direttamente. La soluzione non è indifferente per gli enti territoriali che si apprestano a predisporre i bilanci e sarebbe indispensabile un immediato intervento del legislatore che faccia chiarezza sul punto.

**Irena Rocci**

## ENTI LOCALI

# Si aprono mesi di passione per il personale delle province

**P**er il personale dipendente delle province si aprono mesi di passione. Il decreto legge salva Italia rende, infatti, evidente solo il fatto che, una volta emanate le leggi regionali o statali di attribuzione delle funzioni provinciale alla regione o ai comuni, i dipendenti provinciali dovranno essere trasferiti. Non risulta, tuttavia, per nulla chiaro come, quando e presso quali enti si consumerà la «diaspora» prevista dalla norma. Saranno necessarie, appunto, le leggi attuative, che dovranno curarsi non solo di disaggregare tra comuni e regioni le attribuzioni provinciali, ma anche trasferire agli enti destinatari le dotazioni umane, finanziarie e strumentali. Non è una questione di poco conto. Il decreto legge lascia intendere

con molta chiarezza che l'opzione principale consiste nel trasferire le funzioni fin qui gestite dalle province verso i comuni. Resta del tutto priva di risposta la domanda conseguente e, cioè, quali comuni investire del nuovo carico. Il territorio di ciascuna provincia è in misura varia composto da decine e decine di comuni. Risulta improbo un criterio razionale e replicabile su tutto il territorio nazionale di assegnazione ai comuni delle funzioni provinciali tipicamente di «area vasta», come alcune di quelle citate come «fondamentali» dall'articolo 21, comma 4, della legge 42/2009 e cioè funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica, funzioni nel campo dei trasporti, funzioni riguardanti la gestione del

territorio, funzioni nel campo della tutela ambientale, funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro. Le funzioni concernenti l'istruzione pubblica concernono principalmente la programmazione territoriale dell'offerta formativa e l'edilizia scolastica. La rete dell'offerta non potrebbe essere tale se i comuni non sono coordinati da un livello di governo superiore. La scelta, non troppo paradossalmente, allora, potrebbe consistere nel resuscitare i vecchi provveditorati alle opere pubbliche. Peggio ancora andrebbe per l'edilizia scolastica. In primo luogo, la traslazione delle funzioni provinciali non si concretizzerebbe certo nel trasferimento ai comuni di «risorse», bensì solo di debiti. In

secondo luogo, difficilmente un sindaco accetterebbe di buon grado di curarsi di problemi che non riguarderebbero solo i propri cittadini: le scuole superiori per loro natura raccolgono studenti di un territorio molto più ampio di quello del comune che le ospita. Perché mai un sindaco dovrebbe investire risorse del suo comune, per rendere servizi non rivolti ai propri cittadini? La scelta, allora, potrebbe essere il trasferimento in blocco, una transumanza dei dipendenti provinciali nei ruoli delle regioni. Ma, questo significa accollarsi, regione per regione, di centinaia se non di migliaia di dipendenti. Le regioni potrebbero essere tentate di trasbordare tutto ai comuni.

**Luigi Oliveri**

**LA MANOVRA MONTI**/La dead line del 30 aprile è inconciliabile con l'arco temporale dei conti

# Allarme bilanci per le province

*Lo svuotamento di compiti rende vana la programmazione*

**P**rovince e regioni è allarme bilanci di previsione. La sottrazione delle funzioni amministrative alle province, imposta dal decreto legge varato dal governo Monti, è caratterizzata dall'inconsueta scelta di prevedere una scadenza infrannuale, il 30 aprile 2012, entro la quale le province dovranno dismettere le loro competenze, a seguito delle leggi regionali e statali di attuazione. Proprio in questi giorni, province e regioni sono impegnate nella formazione dei bilanci di previsione e dei provvedimenti di programmazione gestionale, come i piani esecutivi di gestione. Le dead line del 30 aprile 2012 è evidentemente inconciliabile con la durata tipica dei documenti di bilancio e di gestione, che è almeno annuale, visto che l'anno finanziario rappresenta l'ambito temporale minimo per attuare le azioni necessarie per acquisire le risorse e impegnare le spese connesse alla gestione dei servizi. Per le province la situazione è di grave imbarazzo. Infatti, la data del 30 aprile 2012 non è certa: le regioni potrebbero non riuscire a produrre in un così breve lasso di tempo le leggi necessarie per completare il quadro della riforma imposta dalla manovra. Dunque, le province non hanno modo di modulare i bilanci, le spese, le entrate e le attività gestionali su un ambito temporale certo. Ma, d'altra parte, l'impostazione «prudenziale» dei documenti contabili, di programmazione e gestionali sull'intero anno 2012 apparirebbe poco realistica, tanto da inficiare la legittimità stessa dei bilanci, che debbono rispettare il principio di veridicità. Non minore è l'imbarazzo delle regioni. Anche i loro bilanci, se approvati nel termine naturale del 31 dicembre, risulteranno poco realistici, in vista dell'adempimento all'obbligo di regolare la distribuzione delle funzioni delle province tra i comuni o della scelta di tenerle per sé. L'impresa maggiormente improba per le regioni non consiste, in effetti, solo nella complessa architettura normativa necessaria per definire come traslare le funzioni provinciali e a chi, ma, soprattutto, nel regolare i flussi finanziari e patrimoniali

in entrata e in uscita. Nessuno dei bilanci delle province e delle regioni risulterà, in sostanza, realistico. Per le province vi è, oltre tutto, l'aggravante della sostanziale inopportunità di porre in essere atti gestionali che introducano nuovi rapporti obbligatori ed impegnino l'ente troppo oltre il 2012. Nella sostanza, le province si trovano, nei fatti, in una situazione simile alla messa in liquidazione, nel corso della quale ragioni di logica e opportunità consigliano di concentrare le attività alla sola gestione «degli affari correnti», senza poter pensare di realizzare progetti ed attività come accordi di programma, convenzioni, appalti, concessioni che travalichino il brevissimo tempo a disposizione, prima che l'attuazione del decreto legge completi l'opera di cancellazione quasi totale delle competenze provinciali. Ulteriore problema deriva dall'eventualità che le province risultino coinvolte in progetti finanziati dall'Unione europea o da sponsor o da fondazioni bancarie del territorio, di natura pluriennale e soggetti a rendicontazione.

In particolare, agli occhi degli organismi di controllo che rispondono a Bruxelles qualsiasi manovra che modifichi la titolarità del beneficiario dei fondi strutturali viene guardata con estremo sospetto. Per mecenati privati, d'altra parte, la personalità giuridica dell'ente provincia è spesso fondamentale, ai fini della gestione concreta dei progetti finanziati, che spesso permettono la ristrutturazione o manutenzione di beni culturali, musei, scuole, presidi sanitari o interventi di aiuto e sostegno al reddito di disoccupati o persone in difficoltà economica. Il rischio è la prematura chiusura di simili progetti, con la restituzione al mittente dei finanziamenti e la rinuncia ai benefici effetti nei confronti della popolazione amministrata. Naturalmente, laddove i comuni dovessero ricevere dalle regioni anche solo parte delle funzioni delle province, si estenderebbe anche nei loro confronti il problema dell'inadeguatezza e poca attendibilità dei bilanci di previsione.

**Luigi Oliveri**

## ENTI LOCALI

### Una volta abolite le giunte dove finiranno le loro competenze?

**A**bolite le giunte provinciali, resta irrisolto il problema dell'assunzione delle loro competenze. Il dl 201 affronta in maniera decisamente affrettata il taglio agli organi di governo provinciali, lasciando aperto il problema di comprendere se le attribuzioni della giunta debbano traslare sul presidente oppure sul consiglio provinciale. Il dubbio sorge perché, ai sensi dell'articolo 48 del dlgs 267/2000 la giunta dispone di una competenza generale e residuale, poiché compie «tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia». In assenza di una specifica previsione di legge, si crea un potenziale vuoto ed un'incertezza rilevante sull'esercizio delle competenze, che rischia di mettere a repentaglio la legittimità degli atti adottati. È vero che le province, nel corso del 2012, dovranno limitarsi a esercitare funzioni di coordinamento e indirizzo politico, sicché il rischio dell'adozione di provvedimenti illegittimi per violazione della competenza potrebbe essere contenuto. Tutto, però, dipenderà da come le leggi regionali che regoleranno la traslazione delle funzioni regoleranno le competenze provinciali. Pochi problemi dovrebbero discendere dallo svolgimento delle funzioni di «indirizzo politico»: risulterà natu-

rale che l'organo competente sia il consiglio provinciale. Maggiori perplessità, invece, desta la funzione di coordinamento delle attività dei comuni, che potrebbe essere impostata dalle leggi regionali anche con l'esercizio di funzioni operative a metà tra l'indirizzo politico, ascrivibile al consiglio, e l'esercizio di una funzione di rappresentanza, spettante come tale al presidente della provincia. Sarebbe stato opportuno che il decreto legge affrontasse e risolvesse questa questione, per non creare ulteriori elementi di incertezza rispetto ai tantissimi che già desta di per sé la disposizione. La concretissima eventualità della fiducia sul decreto legge non lascia sperare sulla possibilità di modificare la norma. Né le leggi regionali possono, ai

sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, curarsi della ripartizione delle competenze degli organi di governo degli enti locali. Le province, una volta espropriate delle funzioni loro spettanti, dovrebbero risolvere, allora, la questione mediante una modifica statutaria, idonea a chiarire la ripartizione delle competenze tra gli organi rimasti. Non si può, tuttavia, nascondere che risulterebbe assolutamente paradossale la produzione di deliberazioni statutarie per enti sostanzialmente messi in liquidazione e in agonia, in attesa di una definitiva soppressione mediante legge costituzionale. Sarebbe uno sforzo operativo inutile e sproporzionato, che il legislatore statale dovrebbe scongiurare.

## ENTI LOCALI

### **Trasferite le funzioni a chi andranno i tributi che oggi le finanziano?**

**S**arà un compito particolarmente gravoso per le regioni far quadrare i conti dell'acquisizione o del trasferimento ai comuni delle funzioni svolte dalle province. Il decreto legge n. 201/2011 un po' troppo sbrigativamente liquida il problema del trasferimento delle competenze limitandosi a prevedere che «lo stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite». Non si affronta, infatti, il problema rilevantisimo delle entrate tributarie e proprie delle province, strumento fondamentale per il finanziamento delle funzioni oggetto del trasferimento. Occorre necessariamente una legge statale che stabilisca quale debba essere il nuovo titolare del gettito dei tributi provinciali, se la regione o i comuni. Si apre una difficilissima opera, allora, di coordinamento nella traslazione delle competenze, perché nel territorio nazionale la distribuzione delle funzioni e, conseguentemente, delle risorse per finanziarle, potrebbe essere molto diversificata. Una soluzione potrebbe consistere nell'attribuire solo alla regione tutte le entrate tributarie provinciali. A parte l'immane conseguenza sulla modulistica e la procedura di riscossione che ciò determina, laddove le regioni stabilissero di attribuire tutte o parte delle funzioni ex provinciali ai comuni, si creerebbe una finanza locale derivata di livello regionale complicatissima, anche perché occorrerebbe definire criteri, totalmente assenti, di stretta connessione tra le entrate delle province e le funzioni da esse gestite. L'impresa è quanto mai ardua, perché la gran parte delle entrate provinciali sono derivate e provengono proprio da trasferimenti regionali, alcune dallo stato (per esempio i fondi per i servizi per il lavoro) e per il resto dai tributi, i quali non sono specificamente legati all'erogazione di particolari servizi. L'imposta provinciale (ma tale non dovrà più essere) sulle trascrizioni remunera indifferentemente i tanti e molto disomogenei servizi resi dalle province. Determinare quali quote possano connettersi a funzioni attribuite ai comuni e, così, garantirne il finanziamento pieno, sarà un'opera sostanzialmente arbitraria, connotata dal forte rischio di lasciare deficitari i bilanci delle regioni o dei comuni o di entrambi.

**LA MANOVRA MONTI/Decurtazione (1,45 mld) ripartita in base alla distribuzione territoriale**

# Comuni, la casa compensa i tagli

*Imu subito in cambio della riduzione del fondo di riequilibrio*

**U**n taglio da circa 1,5 miliardi all'anno, che potrà essere parzialmente compensato manovrando la leva fiscale. È questo, in estrema sintesi, l'impatto sui comuni del decreto Monti. Ai sindaci poteva andare peggio. Nei giorni scorsi era stata ipotizzata una nuova stangata sul Patto da 2.900 milioni, con ulteriore incremento dei coefficienti per il calcolo degli obiettivi, già rivisti al rialzo dalla legge di stabilità. Il testo finale si accontenta di sforbiciare i fondi sperimentali di riequilibrio e perequativo, che dal 2012 saranno ridotti di 1.450 milioni annui. Tali riduzioni saranno ripartite in proporzione alla distribuzione territoriale dell'Imu, per cui i comuni più ricchi dovrebbero subire i tagli maggiori. Non è chiaro se questi tagli possano essere sterilizzati ai fini del Patto, come espressamente previsto per quelli imposti dalle precedenti manovre. A rigore sembrerebbe più corretto sommare i nuovi tagli a quelli vecchi e sottrarre il totale al prodotto della media degli impegni di spesa corrente 2006-2008 e dei coefficienti previsti dalla legge 183/11. Sul punto, tuttavia, saranno necessari maggiori chiarimenti. Dal 2012, con due anni di anticipo rispetto al timing fissato dal dlgs 23/11, partirà a titolo sperimentale la nuova imposta municipale propria, che andrà a regime nel 2015. L'Imu, che sostituirà Ici e Irpef fondiaria, poggerà su due gambe: da un lato, quella sull'abitazione principale, che avrà un'aliquota dello 0,4% modificabile da sindaci in aumento o in riduzione fino allo 0,2% e una detrazione da 200 euro elevabile fino a concorrenza dell'imposta dovuta e che finirà integralmente nelle casse dei comuni; dall'altro, quella sugli altri immobili (secondo case, negozi, impianti produttivi ecc.), che subirà un'aliquota più elevata (0,76%) ritoccabile dai sindaci entro lo 0,3% e per metà sarà incassata dallo stato. L'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità fino allo 0,1%. I comuni potranno ridurre l'aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario o posseduti dai soggetti Ires,

ovvero nel caso di immobili locati. Dal 2013 partirà il nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi, che manderà in pensione Tarsu e Tia. Anche in tal caso sono previste due componenti: la prima, basata su una tariffa (da definire) commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, servirà a coprire i costi di smaltimento sostenuti dai comuni, l'altra, consistente in una maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro elevabili dai comuni fino a 40, costituirà il corrispettivo degli altri servizi comunali. La relazione tecnica stima in 3 miliardi all'anno le maggiori entrate per i comuni, di cui 2 dall'Imu e 1 dal Tres, che saranno compensate mediante corrispondenti riduzioni dei fondi sperimentali di riequilibrio e perequativo. La stima non include lo sforzo fiscale autonomo dei singoli enti, che aumentando le aliquote potranno recuperare risorse. Al netto di queste ultime, il fondo sarà ridotto di circa 4,5 miliardi all'anno, più o meno il 50% della dotazione 2011. Per evitare scompensi territoriali, si prevede

che, per il triennio 2012-2014, nel fondo stesso confluisca anche la compartecipazione Iva, che sarà ripartita secondo una logica perequativa. L'art. 13 consolida la riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni a seguito del presunto maggior gettito Ici sui fabbricati ex rurali all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto del Mef 7 aprile 2010, con recupero per le casse comunali di 97,6 milioni euro annui. Fra le altre disposizioni, merita di essere segnalata la previsione in base alla quale i comuni con meno di 5 mila abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile. Una nuova complicazione, cui fa da contraltare la soppressione dell'obbligo di istituire i consigli tributari.

**Matteo Barbero**

## ENTI LOCALI

# L'Antitrust bacchetta gli enti se violano la concorrenza

**A**umentano i poteri dell'autorità per la concorrenza grazie alla manovra economica del governo Monti. L'Antitrust diventa una sorta di pubblico ministero antitrust di fronte alla giustizia amministrativa: può infatti impugnare davanti al giudice gli atti di qualsiasi pubblica amministrazione ritenuti contratti alle regole del libero mercato. Sono avvisati, insomma, i comuni che invece di bandire le gare d'appalto procedono senz'altro con gli affidamenti in house. È l'articolo 35 del decreto legge 201/11 a delimitare il nuovo perimetro per l'attività del garante, aggiungendo il comma 21 bis alla legge 287/90: adesso l'Agcm risulta legittimata ad agire in giudizio contro gli

atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che reputa sospetti. Da oggi in funzione così: laddove l'Antitrust ritenga che una certa pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza, emette un parere motivato in cui indica i profili specifici delle violazioni riscontrate; poi la palla passa all'ente: se l'amministrazione non si adegua alle censure dei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare tramite l'avvocatura dello stato il ricorso entro i successivi trenta giorni. Ai giudizi instaurati ai sensi del primo comma dell'arti-

colo 35 del decreto si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del dlgs 104/04, vale a dire le norme del nuovo codice del processo amministrativo che riguardano l'ottemperanza e i riti speciali e in particolare i procedimenti abbreviati relativi a controversie speciali, ad esempio quelli in tema di lavori pubblici. Il tutto, precisa il governo, si risolve in una riforma a costo zero. Il presidente del consiglio Mario Monti, intervenendo alla camera, ha spiegato che l'Antitrust potrà «sollevare questioni di legittimità costituzionale di leggi che ostacolano il libero sviluppo dei mercati». La manovra, fra l'altro, riduce il numero dei componenti delle autorità amministrative. Eppure le competenze

dell'Antitrust si ampliano anche su un altro fronte, quello dell'attività istituzionale: diventa obbligatorio il parere dell'Authority sui disegni di legge governativi e sui regolamenti che introducono restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività, che finora è stato facoltativo ai sensi dall'articolo 22 della legge 287/90. Nella manovra «ci sono molte delle cose che come Antitrust avevamo chiesto di fare», ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà, in occasione del passaggio di consegne con il suo successore Giovanni Pitruzzella.

**Dario Ferrara**

Il caso

## Che fine farà l'imposta di soggiorno?

**L**e norme dell'imposta di soggiorno giacciono ancora in parlamento. A rischio molti regolamenti comunali privi delle sanzioni tributarie. La manovra, se da un lato ha quasi trasportato nel dl n. 201 le norme relative al nuovo tributo sui rifiuti, previsto nello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del federalismo fiscale, dall'altro ha tenuto fuori delle disposizioni che sono assai rilevanti per gli enti locali. Prima fra tutte «l'estensione a tutti i comuni della possibilità di istituire l'imposta di soggiorno». Prima tale facoltà era stata irrazionalmente riconosciuta solo ad alcuni enti («capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte»). La limitazione della norma tuttora in vigore ha come effetto quello di impedire l'applicazione del tributo a molti comuni che sono centri turistici di eccellenza ma non sono ca-

poluogo di provincia, o a comuni che non risultano inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, poiché non si sa bene a quali elenchi la legge si riferisca. Il secondo intervento previsto dalla norma del correttivo è quello di aggiungere alla fine del comma 1 alcune disposizioni che sono essenziali per la corretta gestione del tributo e che riguardano l'esatta identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta e le sanzioni che il legislatore del dlgs sul fisco municipale (n. 23 del 2011), piuttosto sbrigativo, non ha inserito nella norma. Tanto è che nella bozza di regolamento governativo previsto dal successivo comma 3 dell'art. 4 del dlgs n. 23 del 2011, ancora all'esame della Conferenza unificata, è stata inserita l'unica sanzione ipotizzabile, vale a dire quella sancita dall'art. 7-bis, comma 1 del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale «salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni

dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro». Peccato, però che detta sanzione non è di carattere tributario, perché è stabilita per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti degli enti locali e stride, quindi, con la struttura di un'entrata tributaria. I comuni che hanno predisposto i loro regolamenti sono andati, quindi, alla rinfusa, ora prevedendo detta sanzione, ora, invece, inserendo quelle simili alle norme dell'Ici o degli altri tributi comunali, ma di fatto illegittime, visto che anche per le sanzioni vige la riserva di legge stabilita sia dall'art. 25 che dall'art. 23 della Costituzione. Le nuove norme pronte per essere approvate stabiliscono che: - i gestori delle strutture ricettive sono i responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamen-

to comunale; - per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. - per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 1, commi da 158 a 168, ed il comma 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta aperto il problema della compatibilità di questa imposta con il «contributo di soggiorno» previsto dall'art. 14, comma 16, lettera e) del dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha riconosciuto al comune di Roma capitale la possibilità di introdurre tale contributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città.

**Irena Rocci**

La legge di stabilità va interpretata in modo restrittivo

## Enti locali, stretta sul debito senza scappatoie

Con l'articolo 8 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) si modifica ulteriormente il 1 comma dell'art. 204 del Tuel, già recentemente modificato dalla legge 10/11 che converte il dl n. 225/2010. Nelle disposizioni previste nella legge di stabilità vengono definiti i nuovi limiti entro i quali è consentito, per i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti e per le province, il ricorso all'indebitamento (mutui e altre forme di indebitamento). Con questa nuova disposizione i comuni e le province potranno stipulare nuovi mutui o ricorrere a nuovi finanziamenti solo nel caso in cui «l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto di contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12% per l'anno 2011, l'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dal 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui». È importante notare come, rispetto alla precedente versione dell'art. 204 (ante 2011) dove veniva imposto un limite di indebitamento del 15% valido per ogni anno, nella nuova versione si fissa un limite decrescente (e quindi più rigoroso) per il triennio di riferimento 2011/2013 e per gli anni successivi al 2014. A seguito di tale modifica in molti enti è sorto il dubbio se il rispetto delle percentuali fosse vincolante o meno per tutti gli anni a partire da quello in corso: nel caso cioè che un ente avesse un indice inferiore al 12% nel 2011 e in quello stesso anno volesse contrarre nuovi mutui pur già sapendo che per gli anni successivi non sarebbe stato in grado di rispettare i limiti rispettivamente dell'8 e del 6%, nel 2012 e nel 2013 sarebbe obbligato a rientrare sotto tale soglia gli anni successivi o l'unico limite derivante dal mancato rispetto della percentuale sarebbe il divieto di ricorrere a capitale di terzi? In effetti risulta pienamente legittimo optare per questa ultima soluzione ritenendo che «le percentuali di indebitamento» valga- no per ogni singolo anno e

per tanto l'ente, nel caso in cui voglia contrarre nuovi mutui debba calcolare l'indice di quell'anno e agire di conseguenza. Tuttavia, però tale soluzione a mio avviso non rispetta la ratio della legge. La normativa infatti fissando dei limiti non solo per l'anno in corso ma anche per i successivi, inquadra il problema in un'ottica di programmazione delle risorse da parte dell'ente e di una loro gestione pluriennale. La capacità di indebitamento dell'ente, infatti, rappresenta da un lato il ricorso al capitale di terzi, dall'altra implica la valutazione sulla possibilità di fare fronte alle rate di ammortamento comprensive di capitale e di interessi. Inoltre il carattere «autorizzatorio» e «programmatico» del bilancio pluriennale, implica la necessaria quantificazione delle spese e la relativa copertura non solo nell'esercizio corrente ma anche per quelli futuri. I continui interventi del legislatore atti a limitare l'indebitamento degli enti locali hanno infatti un duplice scopo: da una parte contribuire in maniera sostanziale al risanamento delle finanze pubbliche e dall'altro a evitare gli effetti negativi che l'eccessivo indebitamento ha sia sulla

spesa corrente che sul patto di stabilità. È necessario, quindi, che gli impegni pluriennali quali le rate di ammortamento dei mutui vengano rimodulati di anno in anno al fine di determinare correttamente gli stanziamenti del bilancio pluriennale. Pertanto se pur dalla interpretazione letterale della norma sembra che per l'ente non esista nessun vincolo a modificare l'indice di indebitamento negli anni successivi se, a seguito della stipula di nuovi mutui gli indici di indebitamento non vengono rispettati, l'interpretazione più permissiva risulta illegittima e in contrasto con i principi ispiratori del bilancio. A ulteriore conferma della tesi alcune pronunce della Corte dei conti (vedi per es. delibera n. 640/2010/PRSE Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo) e il continuo richiamo in un'apposita sezione del questionario che i revisori debbono periodicamente inviare alla Corte per la verifica dell'impatto dell'investimento programmato nel triennio di riferimento.

**Luciano Fazzi**

La designazione diretta e la delibera assembleare sono procedure distinte

# Partecipate, nomine a sé

*La scelta del sindaco ha efficacia autonoma*

**L**a nomina, su designazione diretta, degli amministratori di una società interamente partecipata dal comune viene effettuata con decreto del sindaco ai sensi dell'art. 2449 codice civile cui, per prassi consolidata, segue la delibera dell'Assemblea della società. Nel caso in cui le norme di incompatibilità introdotte dal dpr n. 168 del 7/09/2010, recante il regolamento in materia di servizi pubblici locali, di attuazione dell'art. 23-bis, legge n. 133/2008, siano entrate in vigore dopo l'emanazione del provvedimento di nomina del sindaco ma prima dell'adozione della delibera da parte dell'assemblea societaria, quale disciplina normativa si applica? La questione attiene all'operatività delle disposizioni citate che, essendo applicabili alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (art. 8 comma 9 del dpr), troverebbero attuazione nei confronti di taluni amministratori locali, qualora il decreto sindacale non avesse di per sé efficacia costitutiva delle nomine in questione. Occorre, pertanto, stabilire quale

valenza giuridica attribuire alla delibera assembleare che è adottata anche dopo la nomina diretta degli amministratori con decreto del sindaco. Secondo i principi affermati nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa e da quella contabile, la nomina degli amministratori di una società interamente partecipata dal comune, ai sensi dell'art. 2449 c.c., ha valenza ed efficacia autonoma, a prescindere da una successiva delibera dell'assemblea, sia essa assunta in termini di ratifica che di presa d'atto della stessa. La designazione diretta degli amministratori ex art. 2449 codice civile e la nomina degli stessi per effetto della delibera dell'assemblea societaria sono procedure di nomina distinte tra loro, equivalenti ma alternative, come emerge anche dalla pronuncia della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria n. 17/2010, secondo cui la citata disposizione normativa riguarda un diritto di nomina extrassembleare dello stato o di altro ente pubblico socio. Nell'esercizio di tale diritto «il sindaco, nella qualità di legale rappresentante del comune, nomina o

designa gli amministratori e i componenti del collegio sindacale per i quali lo statuto degli enti o delle società partecipate preveda tale facoltà, anche ai sensi degli artt. 2449 e 2450 cod. civ». Nell'esercizio di tali poteri il sindaco deve, comunque, conformarsi agli indirizzi del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del Tuel, che contempla la competenza all'approvazione degli indirizzi per le nomine da parte del sindaco. Che si tratti di procedure di nomina equivalenti emerge anche dalla sentenza della Cassazione civile, sezioni unite 4309/2010 che, con riguardo alle società per azioni a partecipazione pubblica, afferma che esse restano regolate dalle citate norme del codice civile che di per sé «non valgono a configurare uno statuto speciale per dette società, salvo per i profili inerenti alla nomina e revoca degli organi sociali, specificamente ivi contemplati, né comunque, investono il tema della responsabilità di detti organi, che resta disciplinato dalle ordinarie norme previste dal codice civile (cfr. art. 2449 c.c., comma 2), a tenore del quale

anche i componenti degli organi amministrativi e di controllo di nomina pubblica «hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea». A margine delle considerazioni svolte in punto di diritto, e ferma restando la validità del decreto di nomina, deve tuttavia considerarsi che il sindaco può, valutare l'opportunità di esercitare il potere di revoca se previsto dallo statuto societario; in tal caso un'eventuale provvedimento di sostituzione diretta deve tenere conto del nuovo regime di incompatibilità ed essere comunque esercitato nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, dandone comunicazione allo stesso. In merito il Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 18/2/2006 n° 1984, ha affermato che il socio pubblico, nell'effettuare «la revoca di un amministratore nominato con provvedimento diretto del socio pubblico ex art. 2449 cod. civ. «esercita un potere analogo a quello assembleare, in qualità di socio, ed incide su organi che operano secondo il diritto privato».

## L'intervento/Rischio di incostituzionalità dietro il ripensamento **Province, intoccabili gli organi in carica**

Il decreto legge n. 201/2011 contiene alcune disposizioni normative particolarmente rilevanti per le province. Il provvedimento normativo del governo Monti non prevede la soppressione, mantenendone la natura di enti locali territoriali nei quali si articola l'ordinamento repubblicano ai sensi dell'art. 114 della Costituzione. Il decreto, invece, incide sugli organi e sulla loro composizione: sparisce la giunta provinciale, vengono mantenuti il presidente della provincia e il consiglio, il primo eletto dall'organo assembleare e il secondo composto da non più di dieci componenti, eletti non dal corpo elettorale ma dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia. Ora, la materia oggetto dell'intervento governativo ricade nella previsione costituzionale dell'art. 117, comma 2, lett. p), che affida alla potestà legislativa esclusiva dello stato la «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province, città metropolitane». Si tratta di un'espressione sulla quale, anche recentemente, la Corte costi-

tuzionale (si veda la sentenza n. 261/2011), pur potendone precisare portata ed estensione, non è intervenuta. Un primo problema, allora, che si pone è se, nella dizione «organi di governo di comuni, province e città metropolitane», il termine «organi» si riferisca unicamente ai rapporti tra questi organi e al numero dei loro componenti, oppure includa anche il tipo di organi. In questo secondo caso, sarebbe perfettamente legittima la soppressione delle giunte provinciali. Un'interpretazione, tuttavia, a sostegno della configurazione dell'assetto attuale delle realtà provinciali si potrebbe desumere implicitamente dall'art. 114 della Carta che, quando menziona le province, non fa mai riferimento a un ente sradicato dalla tradizione storico-giuridica italiana, ma a un modello ben preciso, articolato in tre organi di governo fin dalla sua istituzione avvenuta con il regio decreto n. 3702/1859 (c.d. decreto Rattazzi). In questo quadro, inoltre, ci si potrebbe domandare se il consiglio provinciale debba mantenere il sistema di elezione a opera del corpo elettorale oppure

se la scelta operata dal dl 201 sia costituzionalmente possibile. Una risposta in senso favorevole alla prima alternativa potrebbe venire dal raffronto con gli altri organi delle diverse articolazioni della Repubblica di cui all'art. 114 Cost., rappresentativi del corpo elettorale, per i quali l'elezione è a base popolare sia pure tenendo distinto il livello di sovranità che spetta alle camere rispetto a quello di autonomia proprio dei consigli regionali, provinciali e comunali; una seconda risposta, potrebbe desumersi dal fatto che l'elezione popolare garantirebbe, nella prospettiva della democrazia rappresentativa, un processo decisionale certamente più trasparente e aperto. Un ulteriore problema riguarda la circostanza in ragione della quale le funzioni conferite alle province nel quadro normativo attuale, devono essere trasferite, entro il 30 aprile 2012, ai comuni da parte delle regioni e dello stato secondo le rispettive competenze. In un sistema delle autonomie articolato su più livelli di governo, come quello delineatosi in Italia dopo la modifica del titolo V nel 2001, an-

che il rapporto tra regioni, stato ed enti locali territoriali deve essere informato al principio di leale collaborazione. Il decreto Monti pare, invece, eluderlo, non prevedendo alcun meccanismo di raccordo e di concertazione. Da ultimo, quale dubbio di costituzionalità suscita la norma dell'art. 23, comma 20, secondo cui gli organi in carica delle province decadono nel termine stabilito con legge dello stato. Sebbene con riguardo all'ordinamento degli enti locali di una regione a statuto speciale, la Corte costituzionale, con sentenza n. 48/2003, ha affermato il principio secondo il quale la normativa regionale non può mai pregiudicare il diritto degli enti elettivi e dei rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni stesse. Se, allora, questo vale nelle regioni a ordinamento differenziato, in base a quale criterio non può essere esteso a tutto il sistema delle autonomie locali?

**Daniele Trabucco  
Fabio Marino**

Finanziamenti rivolti a enti locali, fondazioni, asl, università, ong e onlus. Domande entro il 21/2

# Integrazione extraUe, via ai fondi

*Dotazione di 16 mln per occupazione, formazione, casa*

**P**artono i bandi nazionali del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi con una dotazione di 16,1 milioni di euro. Si tratta di nove diversi bandi che finanziano la formazione, il sostegno all'occupazione, i progetti giovanili, l'accesso alla casa, la mediazione culturale, lo scambio di buone pratiche. Il Fondo, la cui programmazione è gestita a livello nazionale, ha lo scopo di migliorare la capacità degli stati di elaborare, attuare, monitorare e valutare tutte le strategie di integrazione, le politiche e le misure nei confronti dei cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni e buone prassi e la cooperazione per permettere ai cittadini di paesi terzi, che giungono legalmente in Europa, di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società ospitanti. Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro le ore 18 del 21 febbraio 2012, a eccezione dell'avviso per lo scambio di buone pratiche, il cui termine è fissato alle ore 18 del 31 gennaio 2012. I vari avvisi sono rivolti a

enti locali, fondazioni, asl, università, ong e onlus, cooperative e associazioni. I progetti, del costo minimo di 50 mila euro, prevedono generalmente un cofinanziamento comunitario fisso pari al 75% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al 25%. I soggetti proponenti potranno presentare domanda esclusivamente mediante procedura telematica, tramite apposito sito del ministero dell'interno . **Formazione linguistica ed educazione civica.** Finanzia progetti territoriali per la formazione linguistica di livello elementare di cittadini stranieri appartenenti a target specifici e/o vulnerabili, quali: donne, analfabeti, minori stranieri non accompagnati, minori di recente ingresso in Italia, disabili e anziani. L'avviso ha uno stanziamento di 4 milioni di euro. **Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità.** Possono ottenere il contributo i progetti territoriali di sostegno all'occupabilità di cittadini stranieri appartenenti a target specifici e/o vulnerabili, quali: disoccupati, donne, disabili. Lo stanziamen-

to per questo avviso è pari a 2,25 milioni di euro. **Progetti giovanili.** L'azione intende realizzare interventi rivolti a minori e giovani di paesi terzi, per sostenerli nel loro processo di crescita personale ed integrazione sociale. L'avviso conta su risorse per 4,1 milioni di euro. **Promozione dell'accesso all'alloggio.** L'azione è finalizzata a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, tramite l'erogazione di servizi di informazione, orientamento ed accompagnamento da attivare a livello locale. I fondi disponibili ammontano a 1,8 milioni di euro. **Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale.** L'azione intende promuovere interventi di mediazione sociale e gestione dei conflitti sociali in ambito locale e urbano, promuovendo l'accesso ai servizi e favorendo la conoscenza e accettazione reciproca tra società d'accoglienza e collettività straniere. I fondi sono pari a 2,3 milioni di euro. **Capacity building.** L'azione intende migliorare i livelli di ge-

stione ed erogazione dei servizi pubblici e amministrativi rivolti ai cittadini di paesi terzi, nonché promuovere interventi di mainstreaming che prevedano l'inserimento dei temi dell'integrazione nella programmazione e nell'attuazione degli interventi di politica sociale. In questo caso, il contributo consiste di un cofinanziamento comunitario fisso pari al 50% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al 50%. L'avviso dispone di 1,2 milioni di euro di fondi. **Scambio di esperienze e buone pratiche.** L'avviso finanzia attività per lo scambio di esperienze e buone pratiche individuate nei Programmi annuali 2010, 2011 e 2012. Il piano finanziario prevederà un cofinanziamento comunitario pari al 50% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al 50%. In questo caso non si applica il limite minimo di 50 mila euro di spesa e lo stanziamento è pari a 450 mila euro.

**Roberto Lenzi**

**AGEVOLAZIONI - Scadenza il 9 febbraio**

## **L'Abruzzo incentiva chi produce cippato per energia termica**

**L**a regione Abruzzo ha stanziato 1,4 milioni di euro per la concessione di incentivi finalizzati alla realizzazione di centri di stoccaggio per il trattamento dei materiali legnosi al fine di ottenere cippato e la posa in opera di impianti completi per l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica. Il bando è rivolto alle amministrazioni comunali e scade il 9 febbraio 2012. Sono ammessi a finanziamento generatori di calore con rendimento termodinamico certificato avendo come riferimento quanto previsto dalla En 303-5 classe 3, con una potenza minima al focolare di 116 kW e con una potenza termica complessiva a impianto inferiore o uguale a 500 kWt da installare nelle strutture dell'ente pubblico per il riscaldamento dello stesso, idoneo alla combustione di biomasse legnose e vegetali (colture forestali o manutenzione boschiva), nonché interventi per l'adeguamento del locale caldaia. Sono ammessi al finanziamento: la produzione, a esclusione dell'approvvigionamento, di materiale cippato della biomassa proveniente da materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose e arbustive; materiale vegetale legnoso derivante da colture dedicate; prodotti derivati dalle attività agro-industriali di trasformazione. Sono ammesse al finanziamento spese sostenute per attrezzature e strutture necessarie per l'approvvigionamento e la trasformazione del materiale legnoso al fine di ottenere il cippato, generatore di calore e rete di teleriscaldamento, realizzazione di nuovi impianti per la produzione di colture dedicate idonee a esclusivo utilizzo energetico, adeguamento locale caldaia, trattore. Saranno ammesse le spese riconosciute sostenute dopo la presentazione della domanda. Il contributo è previsto in conto capitale al 100%.

## AGEVOLAZIONI - Bando gestito da finlombarda

### La Lombardia mette sul piatto 18,5 mln per l'accesso alla casa

**A**mmonta a oltre 18,5 milioni di euro lo stanziamento regionale a sostegno degli interventi promossi e attuati da soggetti pubblici e privati per favorire l'accesso alla casa a persone considerate meritevoli del sostegno pubblico. Il bando, gestito da Finlombarda, è aperto a sportello fino a esaurimento dei fondi a disposizione. Si rivolge a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto da non più di un anno convenzione con regione Lombardia e comune competente territorialmente, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 27/2009 e che siano in possesso del titolo edilizio abilitativo. È prevista un'agevolazione il cui scopo è la riduzione della quota interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito a fronte di programmi di intervento previsti. Per gli interventi convenzionati successivamente al 23 novembre scorso la percentuale massima di abbattimento della quota interessi è stabilita nella misura del 35% del costo dell'intervento nel caso di unità immobiliari destinate alla locazione per almeno 30 anni e nella misura del 15% del costo dell'intervento nel caso di unità immobiliari destinate alla locazione per almeno otto anni collegata a un patto di futura vendita. Il costo dell'area e/o dell'immobile oggetto di intervento è il valore di acquisizione, quale risultante dall'atto di trasferimento. In ogni caso il valore non può essere superiore a quello stabilito dalla perizia dell'Agenzia del territorio, da richiedere da parte del comune a spese del soggetto attuatore; il valore di sua acquisizione, quale risultante dall'atto di trasferimento nel caso di area assegnata dal comune al soggetto attuatore; il valore praticato dal comune per la monetizzazione degli standard.

#### Agevolazioni in pillole

**Sconti per le imprese che realizzano semafori e rotatorie.** Le aziende che si convenzionano con gli enti locali per migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità dei luoghi di lavoro possono aumentare le proprie probabilità di ottenere uno sconto sul premio Inail. A partire dalla prossima scadenza di febbraio 2012 per la richiesta di oscillazione del tasso Inail con modello Ot24, infatti, è stata introdotta anche questa tra le casistiche che consentono alle imprese di ottenere uno sconto fino al 30% del premio dovuto. Gli enti locali potranno quindi contare su un maggior aiuto delle aziende per realizzare impianti semaforici, di illuminazione, attraversamenti pedonali, rotatorie e piste ciclabili.

**Toscana, contributi per i bilanci di genere.** La regione ha stanziato 651 mila euro per finanziare la realizzazione, da parte degli enti locali della Toscana, del bilancio di genere. Si tratta di un documento inserito negli allegati al rendiconto annuale, diretto ad analizzare e valutare le differenti ricadute su donne e uomini delle politiche di bilancio dell'ente valutando, altresì, l'impatto differenziato prodotto dalla redistribuzione delle risorse in termini finanziari e di servizi nonché la ridefinizione delle priorità e la riallocazione della spesa pubblica. Il bando, riferito ai consuntivi 2011, scadrà il 21 febbraio 2012. Il finanziamento ammonta a 2.100 euro per soggetto fino a un massimo dell'80% della spesa. Il bando attua la dgr n. 982 del 14/11/2011.

**Calabria, in scadenza i termini per i Pisl.** È in dirittura di arrivo il bando per il finanziamento dei progetti Integrati di sviluppo locale, che può contare su uno stanziamento di oltre 406 milioni di euro. I destinatari dell'avviso sono soggetti pubblici e privati che intendono promuovere un partenariato per lo sviluppo locale. La scadenza del bando è fissata al 12 dicembre 2011.

**Molise, bando per infrastrutture viarie e idriche rurali.** Scade il 31 dicembre 2011 la seconda sotto-fase del bando del Piano di sviluppo rurale, misura 1.2.5, che finanzia la realizzazione di viabilità rurale e il miglioramento delle reti irrigue inclusi gli acquedotti rurali. Il bando si rivolge a comuni e a consorzi di bonifica. Il contributo copre fino al 100% della spesa prevista, con un massimale di investimento pari a 300 mila euro.

Le misure

# Oltre i 500 euro niente contante per il pagamento delle pensioni

*I tecnici della Camera: difficile tassare i capitali scudati*

**ROMA** — Niente più pensioni pagate in contanti sopra i 500 euro. La moneta elettronica, attraverso una norma contenuta nella manovra Monti, arriva anche nelle tasche dei vecchietti. Il meccanismo, che rischia di creare grandi difficoltà nella terza età e di sconvolgere abitudini consolidate, entra in vigore da subito e interesserà anche il pagamento in corso o imminente delle tredicesime. A denunciare la norma, contenuta nell'articolo volto a contrastare l'uso del cash, è stato il senatore dell'Idv e leader dell'Adusbef, Elio Lannutti. L'articolo prevede espressamente che il limite generale all'uso del contante è di 1.000 euro, ma aggiunge che quando a pagare è la pubblica amministrazione, Inps compresa, il tetto si dimezza, ovvero 500 euro. Di conseguenza molti pen-

sionati, se vorranno riscuotere la pensione, dovranno dotarsi di credit card, conto corrente o carte postali. Investiti dalla nuova norma contenuta nel decreto saranno la stragrande maggioranza dei pensionati (l'85,3 per cento percepisce sopra i 500 euro, pari a 14,3 milioni di soggetti), mentre potranno ancora raccogliere la pensione in contanti i 2,5 milioni di pensionati (ovvero il 14,7 per cento) che ha una pensione sotto i 500 euro. Intanto il capitolo pensioni continua a catalizzare l'attenzione della Commissione Bilancio della Camera dove ieri è iniziata la discussione e dove si va verso un "mini-emendamento" unitario Pd-Pdl (oggi si chiude il termine per la presentazione degli emendamenti dei gruppi). Per salvare le pensioni fino a 1.400 euro servono, ha detto il re-

latore Baretta (Pd), circa 2 miliardi. La caccia è aperta: in prima linea c'è il raddoppio del prelievo sui capitali scudati (anche se ieri il servizio tecnico della Camera ha sottolineato che ci sono problemi di riscossione). Interventi sono allo studio anche sulle pensioni d'oro oltre ai costi della politica. Si lavora contestualmente sull'esenzione Ici per i più poveri. La proposta avanzata da Massimo Vannucci (Pd) prevede l'eliminazione della detrazione da 200 euro per i più ricchi e il raddoppio, fino a 400 euro, per i pensionati soli, per le famiglie con tre o più figli e per chi ha ancora da pagare il mutuo prima casa. Per Tabacchi (Api) la modulazione andrebbe fatta in base al «riccometro». Sul tavolo anche il problema dei lavoratori in mobilità e usciti dal lavoro anticipatamente sulla

base di accordi sindacali che vedrebbero allungarsi a dismisura il tempo di attesa della pensione. Per ora ci sono risorse solo per tutelarne 50 mila e questa quota potrebbe essere aumentata. «L'innalzamento brusco dell'età minima può avere pesanti conseguenze sui lavoratori più anziani che rischiano di essere esclusi a breve termine dal mercato del lavoro e di rimanere per un periodo di tempo considerevole senza stipendio e senza pensione», ha detto Baretta. Infine il Tesoro ha ufficializzato la recessione per il 2012, come era stato già anticipato dall'Ocse: il Pil scenderà nel prossimo anno dello 0,4 per cento, per salire ad un ansimante 0,3 nel 2013. la pressione fiscale salirà al 43,8 nel 2012, mentre sarà raggiunto il pareggio di bilancio nel 2013.

La proposta

## Da gennaio stipendio tagliato ai parlamentari pronto un emendamento della maggioranza

*Le retribuzioni per cariche elettive e manager pubblici adeguate alla media Ue*

ROMA — C'è anche il taglio dei costi della politica nelle pieghe della manovra da 20 miliardi varata dal governo Monti. E dal primo gennaio del prossimo anno gli stipendi dei «titolari di cariche elettive», deputati, senatori, consiglieri e membri di giunte, regionali, provinciali e comunali, sindaci e governatori subiranno un taglio al proprio trattamento economico che li porterà al livello dei loro colleghi europei. Stessa sorte toccherà ai vertici di enti ed istituzioni pubbliche, i cosiddetti manager di Stato, che non potranno superare la media dei sei principali stati dell'area euro. La norma è contenuta nel settimo comma del lungo articolo 23 della manovra «salva-Italia» dove si spiega che nel caso in cui la Commissione guidata dal presidente dell'Istat Enrico Giovannini, nominata dall'ex ministro Tremonti, per il livellamento retributivo Italia-Europa, non consegnerà i risultati entro il 31 dicembre di quest'anno, il governo potrà agire con «apposito provvedimento d'urgenza», cioè un decreto legge. L'ipotesi che la Commissione Giovannini, nominata nell'estate scorsa, possa concludere i propri lavori è assai improbabile. Infatti l'Istat ha dovuto inviare per vie formali le richieste ai vari enti di statistica dei sei paesi europei che dovranno fare media (Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Olanda, oltre naturalmente all'Italia). Le risposte arrivano con difficoltà come pure tempi non proprio veloci si starebbero profilando per le repliche da parte dei parlamenti e delle altre istituzioni dei partner europei interessati al «sondaggio» Istat. Di conseguenza i tempi saranno quasi certamente sforati e dunque la strada al decreto legge appare ormai spianata. In queste ore tuttavia, i relatori alla manovra, Baretta (Pd) e Leo (Pdl) sono stati investiti per via parlamentare della questione e, in attesa di raggiungere un coordinamento con il governo, stanno valutando l'ipotesi di muoversi prima che scatti la tagliola del decreto legge, salvaguardando anche l'autonomia e l'iniziativa parlamentare in materia. La mossa quindi sarebbe un emendamento taglia-stipendi da inserire nella manovra. Come è noto il confronto con i trattamenti

economici delle cariche elettive europee vede gli italiani tra i meglio posizionati. Decreto legge Monti o iniziativa parlamentare dunque, per deputati, senatori, sindaci e governatori si prospetta uno stipendio più magro fin dal prossimo anno. Anche se la media precisa non è stata ancora elaborata dall'Istat, il confronto con le retribuzioni dei politici dei partner europei vede gli italiani sicuramente in una posizione privilegiata. Basti pensare che il trattamento complessivo, stipendio più diarie e accessori vari, di un parlamentare italiano si aggira intorno ai 15 mila euro (lo stipendio netto è di 11.704 ) con cui paga anche l'assistente. Il collega tedesco prende 11.536 euro complessivi (lo stipendio netto è di 7.009 euro) ma ha per assistente un funzionario del Bundestag. Il parlamentare francese percepisce complessivamente 13.512 euro, ha diritto ad una serie di servizi gratuiti (il solo stipendio è di 6.839 euro). Comunque sia i margini per un taglio ci sono, soprattutto in una fase in cui i sacrifici chiesti a contribuenti, cittadini e pensionati sono enormi e la cosiddetta «ca-


sta» resta nel mirino dell'opinione pubblica. Con il riferimento alla media europea, che potrà essere stabilita solo in modo approssimativo in mancanza di una analisi certa, rischiano di essere penalizzati anche i sindaci. Tanto per dare un parametro di riferimento il sindaco di Parigi al lordo percepisce 8.500 euro, mentre quello di Berlino (che tuttavia è anche presidente dell'area regionale, come se fosse Alemanno più Polverini) prende 15 mila euro. Il primo cittadino di Roma percepisce invece in totale 9.570 euro. Se il confronto con Germania e Francia porta ad un piccolo livellamento in basso per le nostre cariche elettive, quello con la Gran Bretagna abbasserebbe ulteriormente la media. Infatti un parlamentare inglese prende solo 5.204 euro mensili, ma ha diritto a un rimborso spese con un controllo rigorosissimo. Basti pensare che più di un parlamentare per rimborsi gonfiati ci ha rimesso la poltrona.

**Roberto Petrini**



**Gli stipendi netti dei parlamentari in Europa**

Valori in euro



## Le pensioni

# Padri e figli lasceranno alla stessa età ma con un divario del 25% in assegno Ecco gli effetti della riforma Fornero

Lavorare tutti per produrre più ricchezza, versare più contributi e aver diritto ad assegni pensionistici più elevati. La regola della nuova previdenza sarà questa: le speranze di vita aumenteranno, quindi donne e uomini - al termine della vita lavorativa - in media potranno godere della pensione per un numero di anni superiore agli attuali. Ma questo «regalo» avrà un costo: se padri e figli - grazie alle nuove norme - andranno in pensione più o meno alla stessa età, le entrate sulle quali potranno contare saranno decisamente diverse: i figli al confronto dei padri avranno assegni inferiori in media del 25 per cento rispetto ai genitori. Un gap mitigato solo dal contributo garantito dalla previdenza integrativa, obbligatoria per le prossime generazioni. Con la riforma Fornero, rispetto, alla situazione attuale, nessuno «vince», ma le nuove norme garantiscono un minore squilibrio generazionale. Se non sulle entrate (aspetto legato alle differenze fra sistema di calcolo retributivo e contributivo e all'aumento delle aspettative di vita), almeno sull'età. **PADRI E MADRI AL LAVORO PIÙ A LUNGO** - E' la novità più evidente della riforma Fornero. I tempi del lavoro si allungano. I dipendenti del settore privato andranno in pensione a 66 anni già dal prossimo anno, per arrivare nel 2050 al limite anagrafico

dei quasi 70 anni. Stesso punto di arrivo per le donne che cominceranno a salire la scala dell'innalzamento anagrafico già dal prossimo anno, quando, per andare in pensione dovranno avere almeno 62 anni (66 se dipendenti pubbliche). Più anni di lavoro anche per gli autonomi. **PER I FIGLI ASSEGNI PIÙ BASSI** - La pensione integrativa obbligatoria li aiuterà a moderare il dislivello, ma comunque sia, l'assegno dei giovani sarà inferiore a quello dei loro genitori. Due sono le variabili che peseranno sul calcolo: non potranno avvalersi del sistema retributivo (che basandosi sulle buste paga garantisce una pensione più alta) e poggeranno solo del contributivo. E poi ci si aspetta che possano vivere più a lungo e quindi il tasso di sostituzione incidere più pesantemente sulla loro previdenza: si tratta della cosiddetta «tassa sulla speranza di vita». Nei fatti il cinquantenne di oggi che ha iniziato a versare contributi a ventisei anni andrà in pensione dopo i 68 anni e con una pensione pari al 75 per cento dello stipendio attuale. Il figlio che oggi ha trenta anni, che ha cominciato a lavorare solo lo scorso anno, andrà in pensione alla stessa età del padre, ma con un assegno pari al 56 per cento dello stipendio. Facendo i calcoli su una busta paga di 2000 euro la sua pensione si potrà stimare di 380 euro al mese più bassa rispetto a quella del padre.

Guardando alle previsioni è comunque obbligatorio far notare che le stime effettuate tengono conto delle condizioni attuali: negli anni le variabili potrebbero cambiare, a partire dal tasso di crescita del Pil che incide anche sulla rivalutazione dei contributi versati. **IL «SALTO» DEI CINQUANTENNI** - I quarant'anni di contributi versati dal prossimo anno non basteranno più per andare in pensione a qualsiasi età. Già dal 2012 ce ne vorranno, per gli uomini, almeno 42 (41 anni e un mese per le donne). Ciò vuol dire che per chi oggi ha cinquant'anni la pensione di anzianità è ancora possibile, ma solo se ha cominciato a lavorare presto: non varrà, per esempio, per i laureati che avranno versato contributi solo dopo il titolo. La differenza pesa: il cinquantenne al lavoro da quando aveva 20 anni va in pensione a 64 anni e due mesi, grazie appunto all'anzianità, ma il coetaneo che ha cominciato a lavorare tre anni dopo andrà in pensione a 67 anni e 6 mesi. **IL PARADOSSO DEI QUARANTENNI E LA «REGOLA DEL 63»** - La riforma Fornero prevede che sia possibile andare in pensione anche a «soli» 63 anni, purché siano stati versati almeno venti anni di contributi e che la pensione maturata sia non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale. Tale norma vale solo per chi poggia totalmente sul sistema con-

tributivo, quindi non è applicabile a chi alla fine del 1995 avesse già qualche anno di lavoro alle spalle calcolato con il metodo retributivo (riforma Dini). Ciò può far scattare il paradosso del quarantenne (visibile dalle tabelle): il nato nel 1971 che ha cominciato a lavorare a 23 anni andrà in pensione più tardi del coetaneo che ha cominciato a lavorare a 26 (69 anni e 3 mesi contro i 66 e 10). Questo perché la sua è una pensione pro-rata (retribuitiva per gli anni di lavoro effettuati prima del 1996, contributiva per quelli dopo) e non potrà quindi avvalersi della «regola del 63», utilizzabile dal suo coetaneo che - avendo cominciato a lavorare più tardi, potrà invece farci conto. Ciò che perderà in età lo recupererà però in euro: il suo assegno, grazie anche quel «pezzetto» di retributivo sarà pari al 71 per cento dello stipendio contro il 59 del collega. **LA SOGLIA DEI 15.190 EURO E L'ETÀ PENSIONABILE** - È sempre legata alla «regola del 63», prevista appunto solo per chi versando venti anni di contributi - e essendo stato assunto dopo il 1996 - potrà andare in pensione a 63 anni, ma a condizione che l'assegno maturato sia non inferiore a 2,8 volte quello sociale. Non inferiore appunto ai 15.190 euro annui (alle condizioni attuali): chi non supererà detta soglia dovrà quindi lavorare più a lungo prima di aver diritto

all'assegno. **AUTONOMI**, Fornero, continueranno a **PENSIONI MINIME** - Va versare meno contributi rispetto ai lavoratori dipendenti (ora il gap è del 20-22 per cento contro il 33). Ciò introdotte dalla riforma li penalizzerà riguardo

l'entità dell'assegno, che rispetto al reddito, sarà più basso rispetto a quello delle altre categorie. Un autonomo che oggi ha 40 anni e che ha iniziato a lavorare a

29, andrà in pensione a 66 anni e 10 mesi solo con il 33 per cento del reddito mensile ora dichiarato.

**Luisa Grion**

## Pensioni, le nuove regole

	Età minima di vecchiaia	Accesso anticipato alla pensione
Lavoratori dipendenti privati e pubblici	Da 66 anni nel 2012 a 69 anni e 9 mesi nel 2050	Da 42 anni e 1 mese nel 2012 a 46 anni nel 2050
Lavoratori autonomi		
Lavoratrici dipendenti private	Da 62 anni nel 2012 a 69 anni e 9 mesi nel 2050	Da 41 anni e 1 mese nel 2012 a 45 anni nel 2050
Lavoratrici dipendenti pubbliche	Da 66 anni nel 2012 a 69 anni e 9 mesi nel 2050	
Lavoratrici autonome	Da 63 anni e 6 mesi nel 2012 a 69 anni e 9 mesi nel 2050	
Tutti i lavoratori con il contributivo pieno, 20 anni di contributi e una pensione minima pari a 2,8 volte l'assegno sociale	Da 63 anni nel 2012 a 66 anni e 9 mesi nel 2050	

## Le condizioni di età per andare in pensione

Si può andare con la pensione piena	Se si hanno i requisiti della vecchiaia (anche se non si hanno quelli dell'accesso anticipato)
Si può andare con la pensione piena	Se si hanno i requisiti dell'accesso anticipato ma non quelli della vecchiaia, purchè si abbiano almeno 62 anni di età
Si può andare con la pensione decurtata (2% in meno per ogni anno che manca ai 62 anni)	Se si hanno i requisiti dell'accesso anticipato e un'età inferiore a 62 anni